





Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 11

Seduta del 22 dicembre 2022

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari	P	A
dott. Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia)	Comune di Venezia	65,36	X	
dott. Michele Zuin (delegato del Sindaco Metropolitano)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
dott.ssa Elisabetta Griso (delegata del Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60		X

Presiede il dott. Luigi Brugnaro,

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione il dott. Michele Dal Zin, dirigente dell'Area Economia e Finanza, Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni del Comune di Venezia, in qualità di responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo.







Oggetto: Affidamento *in house* ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico relativi all'ambito dell'unità di rete del Veneto centro-meridionale dal 1 aprile 2023 per la durata di nove anni ai sensi delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Approvazione della relazione illustrativa ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e della relazione di affidamento ex misura 2 deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019.

L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

Su proposta del responsabile dell'ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia;

Premesso che:

- i servizi di trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo Veneziano, unità di rete dell'area urbana di Venezia, sono affidati alla società "AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.p.A." in sigla "AVM S.p.A." con sede a Venezia, Isola Nuova del Tronchetto n. 33, capitale sociale euro 85.549.237,90 i.v., codice fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo: 03096680271, con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo n. 10 del 15.12.2014, regolata da un contratto *in house* stipulato in data 31/07/2015, (prot. n. 64284/2015) con validità dal 1.01.2015 sino al 31.12.2019, poi prorogato dal 1.01.2020 al 30.06.2022 con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 27.11.2019 ai sensi dell'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, e poi ancora prorogato dal 1.7.2022 sino al 31.3.2023 con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 21.06.2022 ai sensi dell'art 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18;
- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 prevede al comma 1 che: "le regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi,...(omissis)", e al comma 1-bis che: "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.....e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.";







- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 2048 del 19.11.2013 ha provveduto a definire i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale corrispondenti all'insieme di servizi di trasporto pubblico locale, in qualunque modo esercitati, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti e a individuare la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei;
- il Comune di Venezia, d'intesa con gli altri enti affidanti Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 9.12.2013 ha approvato la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia" per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale, sottoscritta in data 10.12.2013;
- in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- la Regione Veneto ha riconosciuto, con la D.G.R. n. 2333 del 16.12.2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia, quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di Venezia, operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7.4.2014;
- con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Assemblea dell'Ente di Governo è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;
- la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce:
 - all'art. 6, che: "Sono organi dell'ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.", e proseguendo che: "l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.";







• all'art. 8, che:

- "1. l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;
- 2. la partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano;
- 3. l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.";

• all'art. 9, che:

"L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali" ed inoltre, al secondo e terzo comma, distingue le competenze degli uffici periferici e dell'ufficio centrale, stabilendo che le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dagli uffici periferici "qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete", sono esercitate dall'ufficio centrale "qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi.".

Richiamato che:

i. i servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Città metropolitana di Venezia in corso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 25/1998 sono stati affidati direttamente al precedente gestore, Actv S.p.A., con la stipula del relativo contratto di servizio, con scadenza il 31.12.2003, e successivamente è stato di tempo in tempo prorogato in esecuzione di provvedimenti legislativi nazionali, l'ultimo dei quali è costituito dall'art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014, che ha consentito la proroga degli affidamenti in essere fino al 31.12.2014;

ii. la Città Metropolitana di Venezia ha avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto extraurbano, adottando con deliberazione n. 5 del 16 giugno 2014 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL, la relazione per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni







dalla legge n. 221/2012, onde dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico prescelta e definire gli obblighi di servizio pubblico indicando le relative compensazioni economiche;

Preso atto che: la suddetta relazione, ex art. 34 del d.l. 179/2012, con la quale la Città metropolitana di Venezia rispetto all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, ha stabilito di:

i. ritenere l'affidamento diretto a una società *in house* la modalità di aggiudicazione del servizio di trasporto più adeguata per far fronte alle criticità del settore causate dall'incertezza normativa e soprattutto dall'indeterminatezza e al livello delle risorse statali e regionali per compensare gli obblighi di servizio, con la necessità di garantire l'equilibrio economico contrattuale durante il periodo di vigenza dell'affidamento *in house*, equilibrio da raggiungere anche attraverso interventi di riorganizzazione dei servizi, di efficientamento della gestione aziendale, di massimizzazione dei ricavi tariffari;

ii. provvedere all'affidamento *in house* dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ad AVM S.p.A., società *in house* del Comune di Venezia (la quale possiede i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria vigente (art. 2 comma j del Regolamento (CE) n. 1370/2007, in quanto "soggetto giuridicamente distinto dall'autorità competente, sul quale quest'ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse [il Comune di Venezia, in questo caso], esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi), fissandone la scadenza al 31.12.2019;

iii. individuare i servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano nel bacino della provincia di Venezia da affidare tramite procedura concorsuale per l'affidamento a soggetti diversi dall'affidatario in house AVM S.p.A., come imposto dall'art. 4-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, che prevede l'obbligo di "aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo.";

Rilevato che: l'Assemblea dell'Ente di governo, sulla base delle indicazioni contenute nel capitolo 6 della suddetta relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 con deliberazione n. 10 del 15.12.2014 ha provveduto a:

i. approvare il progetto prot. n. 103832 dell'11.12.2014, predisposto dall'Ufficio periferico della Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia), relativo ai servizi automobilistici extraurbani di trasporto pubblico locale di competenza del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo







di Venezia - ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

ii. affidare ad AVM S.p.A. la gestione in regime di concessione *in house providing* dei servizi di cui al punto precedente (per una produzione di circa 9,6 milioni di *vettxkm* per il primo anno di esercizio) ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, fino alla scadenza fissata dall'art. 8 paragrafo 2 del medesimo Regolamento (CE);

Rilevato altresì che:

- i. il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbani dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, con validità dal 1.01.2015 al 31.12.2019, è stato sottoscritto tra l'ufficio periferico della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 31.07.2015 con prot. n. 64284/2015;
- ii. la gestione operativa dei servizi affidati *in house* ad AVM S.p.A. è svolta da Actv S.p.A., quale società soggetta alla direzione e coordinamento della medesima AVM S.p.A. e proprietaria dei beni funzionali all'esercizio dei servizi, tramite un contratto di appalto di tipo *gross cost*, ai sensi delle previsioni dell'allora vigente D.lgs. n. 163/2006;
- iii. il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano, nell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, con delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 6 del 27 novembre 2019 è stato prorogato dal 1.01.2020 al 30.6.2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n.1370/2007, con atto aggiuntivo sottoscritto tra il competente ufficio periferico dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 02.04.2020 con prot. n. 18065/2020;
- iv. l'Assemblea dell'Ente di Governo nella seduta del 24 giugno 2021 ha disposto l'avvio della procedura per poter pervenire all'eventuale rinnovo dell'affidamento *in house* ad AVM S.p.A. in scadenza il 30 giugno 2022 disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, entro il termine massimo del 30.06.2021, delle informazioni prescritte ai fini dell'affidamento *in house* ad AVM S.p.A. dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;

Preso atto che:

i. in data 2.07.2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso di preinformazione (GU/S S126–335279-2021-IT) relativo ai servizi di trasporto pubblico locale dell'unità di rete del Veneto centromeridionale;







ii. successivamente si è avviato il complesso lavoro istruttorio volto a definire i contenuti del nuovo affidamento in coerenza con la deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che prevedono la predisposizione di un PEF simulato, articolato per tutti gli anni di durata dell'affidamento, finalizzato a determinare il corrispettivo del contratto di servizio da affidare e verificare l'equilibrio economico-finanziario del contratto per l'intera durata dell'affidamento;

iii. l'ufficio centrale dell'Ente di governo del TPL ha affidato a KPMG Advisory S.p.A. il servizio di supporto specialistico all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e dalle delibere ART per l'affidamento *in house* dei servizi pubblici di TPL della rete urbana di Venezia, della rete extra-urbana del Veneto centro-meridionale e della rete urbana di Chioggia;

iv. la società KPMG Advisory S.p.A. aveva formalizzato una prima proiezione economica per ciascun Contratto di Servizio e per ciascuna modalità e ha dovuto altresì tener conto, nelle proiezioni dello scenario, della riduzione della domanda dovuta al protrarsi dell'emergenza pandemica, dato il particolare contesto veneziano che vede nel bacino di utenza del TPL anche una rilevante componente dovuta alle presenze turistiche, venute a mancare negli ultimi 2 anni e tuttora in sensibile diminuzione rispetto al trend storico con rilevanti conseguenze sugli introiti tariffari;

v. agli effetti della pandemia da "SARS-CoV-2", intesa come mancanza di utenza, si sommano le ulteriori incertezze generate dalle tensioni internazionali generatesi a seguito dell'intervento militare russo in territorio ucraino che hanno determinato, tra l'altro, una tensione sui prezzi nell'approvvigionamento di materie prime (in special modo i carburanti);

vi. alla luce di tale situazione con la deliberazione n. 5 del 21.06.2022 si è approvata la proroga dell'attuale affidamento dei servizi di TPL ad AVM S.p.A. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18, che prevede come "Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza" fino 31 marzo 2023 salva in ogni caso la possibilità di procedere con l'approvazione del nuovo affidamento in house anche in data antecedente;

Visto che:

- l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 stabilisce che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli







operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.";

- la misura 2 della delibera ART n. 154/2019 stabilisce che: "L'EA individua i lotti di servizi di TPL da affidare secondo i criteri di cui alla delibera ART n. 48/2017 del 30 marzo 2017. L'EA redige un'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell'EA e contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate. L'Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della predetta RdA. Prima dell'avvio del servizio oggetto di affidamento, l'EA e l'IA stipulano un CdS, secondo i contenuti minimi di cui all'Annesso 2, pertinenti alla tipologia di servizio da affidame. Lo schema del CdS è allegato alla documentazione che disciplina la procedura di affidamento quale parte sostanziale e integrante.";
- l'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce che: "Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.";

Considerato che:

- in esito ad una complessa attività istruttoria svolta dagli Uffici dell'Ente di Governo la società KPMG Advisory S.p.A. ha formalizzato l'invio il giorno 1 dicembre 2022 del Piano Economico Finanziario del Contratto di Servizio relativo ai servizi di trasporto pubblico locale extra-urbani dell'ambito del Veneto centro-meridionale della Città metropolitana di Venezia;
- sulla base di detto Piano Economico Finanziario si è provveduto ad elaborare l'allegata relazione per l'affidamento ad AVM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale relativo all'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, e la relazione ex misura 2 della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019;







- la sostenibilità del Piano Economico Finanziario si basa sulle seguenti assunzioni:

Ripresa ricavi tariffari Nell'arco di Piano le previsioni del recupero dei flussi di passeggeri seguiranno un trend differenziato tra turisti e residenti, con i visitatori che nel 2023 saranno pari al 90% del 2019, e raggiungeranno il 100% del 2019 nel 2032. I flussi di passeggeri residenti partiranno nel 2023 da un valore dell'82% rispetto al 2019, per raggiungere il 89,5% nel 2032.

passeggeri vs 2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
% Recupero livelli di utenza turisti	90,0%	94,0%	94,0%	98,0%	98,0%	98,5%	98,5%	99,0%	99,0%	100,0%
% Recupero livelli di utenza residenti	82,0%	82,5%	83,0%	84,0%	85,0%	86,0%	87,0%	88,0%	89,0%	89,5%

Turnover Personale Nell'arco di Piano è stata prevista la sostituzione 1 a 1 delle uscite per pensionamento del personale operativo (movimento e manutenzione). Per quanto riguarda, invece, il personale di staff, è stato ipotizzato il reintegro solo del 50% delle uscite per pensionamento per tutto l'arco di Piano. E' stata ipotizzata la fruizione completa delle ferie maturate nell'anno per ciascuna unità di personale.

Efficientamento Costi delle rivendite Nell'arco di Piano è stato previsto un graduale efficientamento del costo delle rivendite che, nonostante il trend crescente di ricavi tariffari, rappresenteranno una percentuale sempre minore rispetto ai ricavi da vendita di titoli di viaggio.

Sub-affidamento servizi TPL Per tutti gli anni di Piano è stato previsto il sub-affidamento di 1.418.026 km, prevedendo efficientamenti sui costi delle esternalizzazioni stimati in un andamento medio annuo nel periodo di Piano di -0,4%.

- il Piano Economico Finanziario del Servizio risulta coerente e conforme alle prescrizioni previste dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la deliberazione n. 154/2019 e sue successive integrazioni e che nella predisposizione del documento contenente la Relazione sono stati considerati vari elementi, tra cui le ragioni poste alla base della preferenza per la modalità di affidamento prescelta, nonché la sua compatibilità con il quadro normativo, dando conto, altresì, degli obblighi di servizio imposti al gestore, nonché dei parametri di calcolo della compensazione economica del servizio, anche sulla scorta del Piano Economico Finanziario Simulato predisposto, in aderenza alle disposizioni vigenti tra cui in particolare quelle del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

Rilevato che:

- quanto previsto nella Relazione ex art. 34 del DL n. 179/2012, allegata alla presente deliberazione, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico che dovranno essere posti alla base del nuovo affidamento e del nuovo Contratto di Servizio relativamente ai seguenti principi:







- 1. rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi;
- 2. continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore;
- 3. ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative;
- 4. efficienza ed efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
- 5. sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio tra l'Ente Affidante e il soggetto gestore al fine di garantire un servizio coerente con le effettive esigenze dell'utenza e della cittadinanza;
- i contenuti specifici degli obblighi delle parti saranno dettagliati nello schema di contratto di Servizio la cui approvazione viene demandata ad un successivo atto deliberativo in coerenza con i tempi entro cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti può presentare eventuali osservazioni alla Relazione di affidamento;
- con provvedimento ID 2381 del 22.12.2021 l'ANAC ha provveduto ad iscrivere AVM S.p.A. nell'elenco degli affidatari *in house* di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di istanza del Comune di Venezia prot. n. 72787 del 18.09.2019.

Ritenuto pertanto di:

- procedere all'approvazione del documento, allegato sub "A", contenente la relazione per l'affidamento ad AVM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, e la relazione ex misura 2 della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019;
- e conseguentemente di affidare, ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, *in house* alla società AVM S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni, demandando l'approvazione dello schema del contratto di servizio ad altra deliberazione in coerenza con i tempi entro cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti può presentare eventuali osservazioni alla Relazione di affidamento;







Visti:

- il Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2007;
- il D.Lgs. n. 422/1997;
- la Legge n.99/2009;
- la Legge n.102/2009;
- il D.L. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011;
- il D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012;
- il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2017;
- il D.M. n. 157/2018;
- la Legge Regionale n. 25/1998;
- la Deliberazione n. 154/2019 dell'ART;
- la Deliberazione n. 113/2021 dell'ART.

DELIBERA

- 1. di approvare il documento, allegato sub "A", contenente la Relazione per l'affidamento ad AVM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale extra-urbano dell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, e la relazione ex misura 2 della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019;
- 2. di affidare, ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Regolamento Europeo n. 1370/2007, in house alla società AVM S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni, demandando l'approvazione dello schema del contratto di servizio ad altra deliberazione in coerenza con i tempi entro cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti può presentare eventuali osservazioni alla Relazione di cui al precedente punto;
- 3. di dare mandato al Responsabile dell'ufficio periferico della Città metropolitana di Venezia di apportare eventuali modifiche di natura formale alla Relazione di cui al punto n. 1 prima di procedere alla pubblicazione e all'invio all'Autorità di Regolazione dei Trasporti e all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;







- 4. di dare mandato all'ufficio periferico della Città Metropolitana Venezia di provvedere ai conseguenti atti inerenti, connessi e conseguenti alle decisioni assunte con la presente deliberazione;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A: Relazione illustrativa ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e relazione di affidamento ex misura 2 delibera ART n. 154/2019.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 13 gennaio 2023 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati.

il Responsabile dell'ufficio centrale dott. Michele Dal Zin sottoscritto digitalmente

Allegato sub A) alla deliberazione n. 11 del 22/12/2022.

AFFIDAMENTO AD AVM S.p.A. DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLE RETE DEI SERVIZI EXTRAURBANI DI VENEZIA

Relazione illustrativa ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Relazione di affidamento ex misura 2 Delibera ART n. 154/2019

PREMESSA

La finalità della presente Relazione è, in primo luogo, quella di assolvere agli obblighi informativi di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, con riferimento all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani della Città metropolitana di Venezia.

Nella prima parte del documento, pertanto, vengono illustrate le ragioni poste alla base della preferenza per la modalità di affidamento prescelta, nonché la sua compatibilità con il quadro normativo. Si darà conto, altresì, degli obblighi di servizio imposti al gestore, nonché dei parametri di calcolo della compensazione, anche sulla scorta del Piano Economico Finanziario Simulato predisposto, in aderenza alle disposizioni vigenti, nonché al confronto con i parametri di costo standard fissati con il D.M. n. 157/2018 e all'Annesso 5 della Delibera ART n. 154/2019.

Inoltre, in conformità alla Delibera ART n. 154/2019 che consente la redazione di un unico documento, la seconda parte del presente documento costituisce la Relazione di Affidamento (RdA) come previsto dalla misura 2 della citata Delibera che definisce la RdA come "documento in cui EA (Ente Affidante) descrive gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato), i criteri adottati per definire il PEF simulato, le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara), nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni".

In ottemperanza all'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9, ai sensi del quale "Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio", la presente Relazione verrà inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

INDICE

PARTE I

Relazione ex art. 34.	. comma 20. D	.L. 18 ottobre	2012 n. 179

1. Il contesto di riferimento	pag. 4
1.1 Lo scenario attuale	pag. 4
1.2 Le caratteristiche del servizio	pag. 5
1.3 Gli atti programmazione dei servizi di trasporto urbano	pag. 6
1.4 Le politiche di trasporto pubblico e gli obiettivi strategici della mobilità	
pubblica	pag. 7
1.5 I progetti in essere	pag. 7
1.6 Emergenza Covid19	pag. 8
2. Il quadro normativo di riferimento	pag. 9
3. Obblighi di servizio pubblico e universale e modalità di compensazione	pag. 11
4. La modalità di affidamento prescelta	pag. 12
4.1 La compatibilità con il quadro normativo	pag. 12
4.2 AVM S.p.A.	pag. 16
4.3 Le motivazioni che assistono la scelta della modalità di affidamento	pag. 17
5. Durata e tipologia del contratto di servizio	pag. 19
PARTE II	
Relazione di affidamento ex misura 2 delibera ART 154/2019	
Premessa	pag. 20
1. Il quadro regolatorio	pag. 20
2. I beni strumentali essenziali/indispensabili	pag. 20
3. Personale preposto all'erogazione del servizio	pag. 22
4. Le condizioni minime di qualità del servizio	pag. 24
5. Obiettivi di efficienza ed efficacia	pag. 25
6. Tariffe	pag. 26
7. I criteri di redazione del PEFs	pag. 26
8. Piano di Accesso al Dato	pag. 27

ALLEGATO I

Relazione descrittiva Piano Economico Finanziario

RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012

1. Il contesto di riferimento

1.1 Lo scenario attuale

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 2048 del 19.11.2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000.

L'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico è funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
- realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
- sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
- miglioramento degli standard della qualità di servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
- tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori;
- valorizzazione delle specificità di carattere economico, sociale, territoriale, urbanistico dei territori serviti e delle specificità di ordine trasportistico dei servizi erogati.

Conseguentemente, in data 10.12.2013, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano.

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 2333 del 16.12.2013, la Regione ha riconosciuto l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di Venezia.

Il suddetto bacino di Venezia è stato articolato nei seguenti quattro ambiti/unità di rete, sin dalla sua costituzione:

• area urbana di Venezia (comprendente i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario ed il servizio urbano di Spinea);

- area del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
- area del Veneto centro-meridionale (comprendente i servizi extraurbani dell'area centromeridionale);
- area urbana di Chioggia (comprendente i servizi urbani effettuati a mezzo autobus).

Con Deliberazione n. 10 del 15 dicembre 2014 l'Ente di Governo ha disposto la concessione ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani automobilistici Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, per il periodo dal 1.01.2015 al 31.12.2019, e approvato il relativo schema di contratto di servizio, che è stato sottoscritto in data 31/07/2015.

Il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano, nell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, è stato prorogato dal 1.01.2020 al 30.06.2022, con atto aggiuntivo sottoscritto tra l'ufficio periferico di Venezia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 02.04.2020 con prot. n. 18065/2020.

L'Assemblea dell'Ente di Governo TPL di Venezia nella seduta del 24.06.2021 ha disposto l'avvio della procedura per poter pervenire all'eventuale rinnovo dell'affidamento *in house* ad AVM S.p.A. in scadenza il 30 giugno 2022 disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, entro il termine massimo del 30.06.2021, delle informazioni prescritte ai fini dell'affidamento *in house* ad AVM S.p.A. dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. In data 2.07.2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso di preinformazione (GU/S S126–335279-2021-IT) relativo ai servizi di trasporto pubblico locale dell'unità di rete del Veneto centromeridionale.

Con la deliberazione n. 5 del 21/6/2022 si è approvata la proroga dell'attuale affidamento dei servizi di TPL ad AVM S.p.A. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18, che prevede come "Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza" fino 31 marzo 2023 salva in ogni caso la possibilità di procedere con l'approvazione del nuovo affidamento in house anche in data antecedente.

1.2 Le caratteristiche del servizio

La rete extraurbana di Venezia si divide in Extraurbano Nord ed Extraurbano Sud ed è interamente coperta tramite servizio automobilistico.

Extraurbano Nord

Le linee attive per il settore Extraurbano Nord sono complessivamente 18. Oltre a coprire l'area nord e ovest della Città Metropolitana di Venezia, consentono il raggiungimento di località presenti nel Comune di Treviso nonché la Città di Treviso.

Direttrici	Linee portanti	Tipologia mezzo
Marcon	8AE	Bus 12 metri Diesel
Treviso / Zero Branco (Terraglio)	8E, 9E	Bus 12 metri Diesel
Mogliano / Scorzé (Castellana)	6E, 12E	Bus 12 metri Diesel
Noale	4DE, 5E	Bus 12 metri Diesel
Spinea /Mirano (Miranese)	7E, 7DE	Bus 18 metri Diesel

Extraurbano Sud

Le linee attive per il settore Extraurbano Sud sono complessivamente 22. Oltre a coprire l'area sud della Città Metropolitana di Venezia, consentono il raggiungimento di Padova e di località presenti nel Comune di Padova.

Direttrici	Linee portanti	Tipologia mezzo
Padova	53E	Bus 18 metri Diesel
Mira / Dolo / Stra	56E	Bus 12 metri Diesel
Bojon /Piove di Sacco	67E	Bus 12 metri Diesel

La produzione complessiva delle linee che effettuano i servizi extraurbani è di 9.238.115 Km annui.

1.3 Gli atti di programmazione dei servizi di trasporto extraurbano

Per ciò che concerne le attività di programmazione, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 655/2021 la Regione Veneto ha approvato il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano ed il riparto dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL e su fondi regionali, da destinare a favore degli Enti locali affidanti, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie.

Inoltre, con D.C.R. n. 75/2020 la Regione Veneto ha approvato il PRT - Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030, che individua la politica dei trasporti declinata mediante l'individuazione degli obiettivi e delle strategie infrastrutturali e gestionali, delle azioni e dei progetti che comprendono il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti, la previsione delle ulteriori infrastrutture necessarie al miglioramento della mobilità delle persone e del trasporto delle merci, il rilancio del servizio di trasporto pubblico nonché le nuove strategie di programmazione e governo del Piano.

Per quanto qui di interesse, il Piano si pone come obiettivo l'integrazione dei servizi urbani ed extraurbani di TPL, al fine di consentire all'utenza "di accedere a servizi informatizzati e centralizzati che semplifichino e migliorino l'accesso ai sistemi di mobilità e dei trasporti, di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico locale (TPL) in modo da renderla capillare e cadenzata nel tempo, di migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto di passeggeri e merci".

Il medesimo documento contiene un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda di trasporto e dei flussi di mobilità delle persone, anche mediante disaggregazione del dato per modalità di trasporto.

1.4 Le politiche di trasporto pubblico e gli obiettivi strategici della mobilità pubblica

Per ciò che concerne le politiche di trasporto, il Piano Regionale dei Trasporti propone interventi di diversa natura per affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile. Le proposte in esso contenute fanno riferimento non solo alle scelte infrastrutturali necessarie, ma anche ad un insieme di politiche della mobilità, di proposte sullo sviluppo del territorio veneto, di strumenti di regolazione dei mercati e di incentivi per le aziende di trasporto, di norme sulla pianificazione e sulla organizzazione della Regione.

Il Piano, infatti, partendo da un quadro conoscitivo che evidenzia criticità e tendenze evolutive nei settori del territorio, delle dinamiche socioeconomiche, del trasporto privato, del trasporto pubblico, fissa gli obiettivi che la politica regionale intende perseguire nello scenario di mediolungo termine al 2030.

Per quanto qui di interesse, il Piano si pone l'obiettivo di governare in modo integrato i processi di pianificazione dei servizi urbani ed extraurbani, sulla scorta di una visione di mobilità integrata che comporta il coordinamento e l'integrazione dei servizi.

Ulteriore obiettivo è la transizione verso un sistema di mobilità regionale in grado di soddisfare con i livelli ottimali di prestazione i bisogni di mobilità dei cittadini, attraverso un sistema di mobilità che superi i problemi di congestione e i limiti di coordinamento tra le diverse modalità di trasporto.

Il Piano intende altresì individuare soluzioni che mirino a ridurre l'impronta ambientale della mobilità in Veneto, sia a livello globale attraverso una riduzione significativa delle emissioni di gas clima alteranti, sia a livello locale riducendo le emissioni di gas e polveri nocivi che pregiudicano la qualità dell'aria. In tale prospettiva individua come elemento centrale il rilancio dei servizi nel trasporto pubblico locale, sia attraverso il rinnovo della flotta e il miglioramento delle condizioni più generali di comfort, sia attraverso un incisivo sviluppo delle tecnologie informatiche che consentano una migliore interazione con l'utenza, con l'obiettivo di rendere maggiormente attraente il servizio del TPL ed aumentarne, in prospettiva, la quota di mercato rispetto alla domanda privata.

1.5 I progetti in essere

Nell'ambito degli obiettivi di politica del trasporto delineati, con specifico riferimento ai servizi di trasporto extraurbano, sono in atto progetti innovativi di mobilità sostenibile, che vedono Actv S.p.A., società operativa controllata da AVM S.p.A., come soggetto attuatore e destinatario di risorse pubbliche.

In primo luogo, nell'ambito dei servizi di TPL della Città metropolitana, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 826/2020 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2021, la Città metropolitana (in qualità di assegnataria delle risorse regionali) ed Actv (in qualità di beneficiario delle predette risorse) e hanno sottoscritto un accordo di programma per l'acquisto di 13 autobus, con vincolo di destinazione d'uso per il TPL, che

prevede l'obbligo – pena la revoca dei contributi da parte della Regione – di completamento del progetto di investimento entro il 31 marzo 2023.

Inoltre, con riferimento ai finanziamenti assegnati alla Città Metropolitana con Delibera di Giunta Regionale n. 1123/2021, Actv S.p.A. ha già proceduto all'acquisto di 8 autobus da destinare al servizio extraurbano.

Ancora, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 189 del 04/05/2022, Actv è stato individuato soggetto attuatore del progetto di investimento (presentato dalla società con nota prot. n. 1732 del 27/01/2022 e successivamente integrato con nota prot. n. 2546 del 03/02/2022) consistente nell'acquisto di 9 autobus classe I a metano e 2 autobus classe I ad idrogeno (con vincolo di destinazione al TPL extraurbano e suburbano), con l'utilizzo di risorse finanziarie assegnate alla Città Metropolitana con DGR n. 1652/2021. Il relativo accordo di Programma stipulato tra la Regione e la Città Metropolitana prevede – pena la revoca del contributo assegnato – di procedere entro il 31 marzo 2024 al completamento di almeno il 50% del progetto di investimento ed entro il 31 marzo 2025 della restante parte.

Inoltre, perseguendo l'obietto fissato da PTR di sviluppo delle tecnologie finalizzato ad una migliore interazione con l'utenza, AVM S.p.A. ha avviato un piano di riprogettazione del sistema di bigliettazione elettronica, incentrato su tre assi di sviluppo (multi vettore; *account based ticketing*, multi operatore) con l'obiettivo di arrivare alla creazione di un centrale unica di gestione della clientela che consenta una integrazione tra i diversi vettori di trasporto, i parcheggi, i servizi di *car sharing* e di micromobilità.

Con lo scopo, fissato dal PTR, di sviluppare l'intermodalità, AVM S.p.A. ha altresì avviato progetti di integrazione tariffaria, allargando il raggio di azione unitamente ai canali di vendita e alla digitalizzazione dei supporti, nell'ottica di realizzare una progressiva integrazione rispetto agli altri servizi di trasporto e mobilità al fine di proporre al cliente una rete capace di connettere il territorio con modalità di viaggio differenti.

Da ultimo, al fine di migliorare – come richiesto dal PTR – l'integrazione con l'utenza e rendere il servizio più attrattivo, AVM S.p.A. ha avviato uno studio di fattibilità per l'installazione di tabelle orarie digitali presso tutte le fermate della rete automobilistica.

L'attuazione e finalizzazione del complesso degli investimenti programmati per il rinnovo delle flotte e lo sviluppo dei progetti in essere costituiscono obiettivi imprescindibili per l'amministrazione.

1.6 Emergenza COVID19

Gli ultimi due esercizi (2020 e 2021) sono stati fortemente caratterizzati dagli effetti della crisi pandemica, con un impatto per i servizi urbani sui ricavi caratteristici del 2020 pari ad un -50% rispetto alla situazione 2019 (-50% per il servizio extraurbano della Città metropolitana di Venezia). L'emergenza sanitaria ha anche determinato un importante dispiego di risorse finalizzate a mettere in atto misure di contenimento del virus, attraverso l'acquisto di DPI, prodotti igienizzanti, etc. Inoltre, il periodo pandemico è stato caratterizzato dal ricorso a forme di ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, che hanno ulteriormente contraddistinto la particolarità degli ultimi due esercizi.

Inoltre, per ciò che concerne i ricavi tariffari, in linea con le stime di affluenza turistica, è stato previsto un recupero graduale dei livelli dei ricavi derivanti dai turisti pari nel 2032 al 100% dei livelli del 2019 e un recupero graduale dei livelli dei ricavi non derivanti dai turisti nel 2032 pari all'89,5% dei livelli 2019.

2. Il quadro normativo di riferimento del Trasporto Pubblico Locale

IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 1370/2007

In primo luogo, la disciplina dei servizi pubblici di trasporto caratterizzati dall'imposizione di obbligo di servizio e dalla corresponsione di compensazione e/o attribuzione di diritti di esclusiva, va rinvenuta nel citato regolamento comunitario.

L'art. 2 del predetto Regolamento definisce:

<u>autorità competente</u>: un'amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

<u>operatore interno</u>: un soggetto giuridicamente distinto dall'autorità competente, sul quale quest'ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

<u>obbligo di servizio pubblico</u>: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

<u>diritto di esclusiva</u>: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;

compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo.

L'art. 4 del regolamento dispone che i contratti di servizio pubblico:

- a) definiscano con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che l'operatore deve assolvere e le zone interessate;
- b) stabiliscano in anticipo, in modo obiettivo e trasparente i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione e la natura e portata dei diritti di esclusiva.

L'art. 5 disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto. Ai sensi del predetto articolo, le autorità competenti hanno facoltà di fornire i servizi di trasporto direttamente ovvero tramite un operatore interno ("in house providing"), a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale ed al ricorrere delle condizioni ivi enucleate (art. 5 par. 2).

L'art. 5, par. 6 prevede inoltre che le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4.

La Legge n. 99/2009

L'art. 61 dispone: "1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore,

possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.".

Con la disposizione in commento, pertanto, il legislatore interno ha ritenuto di dover armonizzare il quadro normativo nazionale richiamando espressamente la disciplina comunitaria, le forme di affidamento del servizio previste dal regolamento, nonché il relativo regime transitorio.

D.L. 01/07/2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 4-bis Disposizioni in materia di trasporto pubblico

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

La Legge Regionale del Veneto n. 25/1998

A livello regionale, in attuazione del D.lgs. n. 422/97, la materia del Trasporto Pubblico Locale è disciplinata dalla L.R. del Veneto 30 ottobre 1998, n. 25 detta la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale" e s.m.i.

Per quanto qui di interesse, l'art. 9, comma 1, lett. a), prevede che "Spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a)".

A seguito della sottoscrizione della richiamata convenzione del 10.12.2013, la Regione Veneto ha riconosciuto l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale.

Inoltre, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, la legge in commento, all'art. 22, comma 2, lett. a), stabilisce che "per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria".

Le Misure dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

Da ultimo – in riferimento al settore del trasporto pubblico locale - l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato una serie di misure regolatorie.

Si tratta, in particolare, della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 contenente le "Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica" e della successiva Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 luglio 2021 n. 113 contenente le modifiche alla Misura 12 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019.

3. Obblighi di servizio pubblico e universale e modalità di compensazione

<u>L'obbligo di servizio pubblico</u> è l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Nel sistema del Regolamento europeo, in presenza di obblighi di servizio pubblico l'autorità competente può dunque accordare l'attribuzione di diritti di esclusiva e/o di compensazione economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la loro funzione è quella di garantire che i servizi di trasporto pubblico siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe accessibili a prescindere dalle possibilità reddituali degli utenti (parità ed universalità).

Il paragrafo 1.2 della presente relazione costituisce la rete dei servizi oggetto di affidamento *in house providing*.

L'elenco dei servizi e i relativi programmi di esercizio evidenziano la programmazione di corse durante un arco temporale particolarmente ampio, che copre le primissime ore del mattino sino a quelle notturne.

Il necessario rispetto del programma di esercizio, a prescindere dalla remuneratività delle corse, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi espressamente specificati nel contratto, assoggetta l'operatore di servizio ad obblighi di servizio pubblico, nella specie degli "obblighi di esercizio". Il gestore, infatti, non può scegliere se effettuare o meno una corsa in funzione della redditività della medesima, ma è comunque onerato di svolgere la prestazione prefissata.

Il servizio affidato, inoltre, è un servizio pubblico su itinerari e fermate predeterminati e con offerta indifferenziata al pubblico; ne consegue che l'operatore di servizio non può rifiutare la prestazione di trasporto passeggeri alle condizioni predeterminate nel programma di esercizio ed è pertanto assoggettato ad obblighi di servizio pubblico, nella specie degli "obblighi di trasporto".

In ultimo, l'operatore di servizio pubblico è obbligato a svolgere la prestazione secondo i livelli tariffari prestabiliti dall'Ente affidante, come specificamente indicati nel contratto di servizio; pertanto, l'operatore di servizio è assoggettato ad obblighi di servizio pubblico, nella specie degli "obblighi tariffari".

In ultimo, con il presente affidamento e in piena coerenza con la normativa applicabile, l'ente affidante intende perseguire determinati obiettivi di miglioramento complessivo della gestione dei servizi affidati e dei parametri di qualità garantiti all'utenza.

Per quel che concerne l'alea derivante dall'andamento dei ricavi del traffico e dalla domanda di trasporto servita, la stessa resta a carico del gestore, nelle forme e nella misura che verranno definita più specificamente nel contratto di servizio e nella matrice dei rischi.

In virtù dei citati obblighi di servizio sulla rete dei servizi affidati in regime di *in house* providing è attribuito il diritto di esclusiva ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Regolamento.

La determinazione della compensazione economica è effettuata sulla base di parametri stabiliti in modo obiettivo e trasparente al fine di garantire al gestore la sostenibilità finanziaria in relazione agli obblighi di servizio imposti dall'ente affidante.

In particolare, il corrispettivo riconosciuto tiene conto dei costi sostenuti nell'assolvimento dei sopra citati obblighi di servizio pubblico, per come classificati e individuati nel PEFs, decurtati dai ricavi e da eventuali effetti positivi generati e con il riconoscimento di un margine di utile in misura conforme alle misure di regolazione attualmente vigenti.

Il parametro di calcolo della compensazione è costituito dalla predeterminazione dei costi compensabili per come risultanti dal PEFs, in funzione degli obblighi di servizio assolti e nel rispetto di un ragionevole margine di utile per come definito dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

La compensazione è stata determinata sulla base di un confronto con i parametri di costo standard fissati con il DM n. 157/2018, così come richiesto dalla normativa vigente e di tale confronto si fornisce evidenza nella relazione al PEFs.

Al fine di assicurare la corrispondenza della dinamica della compensazione rispetto all'assolvimento degli obblighi di servizio, l'amministrazione verificherà l'andamento della gestione ed il rispetto dei citati parametri.

Il procedimento di verifica dovrà tener conto del Piano economico finanziario predisposto per l'affidamento, comprensivo delle eventuali variazioni apportate in itinere, della matrice dei rischi, nonché delle misure adottate dall'ART.

Ai fini di tale verifica, inoltre, il gestore è obbligato ad adottare meccanismi di contabilità separata e regolatoria, in adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle delibere ART nn. 154/2019 e 113/2021.

4. La modalità di affidamento prescelta

L'Ente di Governo, coerentemente con le previsioni dell'art. 5 par. 2 del Reg. (CE) n. 1370/2007, intende affidare i servizi in oggetto mediante affidamento *in house providing* in favore della società AVM S.p.A., su cui l'Amministrazione Comunale di Venezia esercita il controllo analogo così come attestato dall'ANAC ha provveduto ad iscrivere AVM S.p.A. nell'elenco degli affidatari *in house* di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 con provvedimento ID n. 2381 del 22.12.2021 a seguito di istanza del Comune di Venezia prot. n. 72787 del 18.09.2019.

4.1 La compatibilità con il quadro normativo

Al fine di dar riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi prescelto con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo giova richiamare, preliminarmente, le specifiche disposizioni che ne consentono espressamente l'esperimento.

A. La normativa comunitaria

Il settore del trasporto pubblico locale è soggetto ad una disciplina sua propria.

In materia, dispone anzitutto l'art. 58 del TFUE per cui "la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti", ovvero dagli articoli da 90 a 100.

Il titolo in questione prevede, in deroga alle ordinarie norme in materia di concorrenza, una liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie (l'espressione è mutuata da: C.d.S., Sez. VI, 31.05.2017, n. 2626).

Tale scelta, effettuata dal legislatore europeo già nei Trattati, è peraltro ribadita nelle disposizioni di diritto derivato, ed in particolare con la direttiva in materia di liberalizzazioni dei servizi del mercato interno (2006/123/CE) che, al considerando 17, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i "servizi di interesse economico generale nel settore dei trasporti".

In attuazione della richiamata direttiva, il legislatore nazionale all'art. 2 del D.lgs. 59/2010 ha espressamente escluso "i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati", nonché, proprio con riferimento ai servizi di trasporto, al successivo art. 6 del medesimo decreto ha espressamente sottratto alla liberalizzazione disposta per altri settori economici "i servizi di trasporto aereo, marittimo, per altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente".

A riprova del particolare regime regolatorio applicabile ai servizi di trasporto pubblico, rileva, infatti, che tali servizi rientrano nella categoria dei "servizi di interesse economico generale", come tali soggetti al particolare regime – in deroga alle generali norme a tutela della concorrenza – di cui all'art. 106 TFUE.

Infatti, la disposizione comunitaria citata dispone che "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Tutto quanto sopra evidenziato trova autorevole affermazione in una rilevante pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che il servizio TPL si caratterizza per una "liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie e non contempla affatto una liberalizzazione integrale". (Cons. Stato - sez. VI 31.05.2017 n. 2626).

Tale orientamento è stato poi ribadito dal Tar Lazio, laddove ha statuito che "può ritenersi assodato che l'ambito dell'affidamento delle concessioni del servizio di trasporto pubblico locale è contraddistinto da una disciplina speciale di fonte euro-unitaria, caratterizzata da una liberalizzazione non integrale, trattandosi di settore non soggetto per intero al regime della concorrenza. Tale affermazione trova fondamento nell'art. 106, comma 2, TFUE, ai sensi del quale "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione" (cfr. in termini

Consiglio di Stato, VI, 31.5.2017, n. 2626)" (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4975/2020; in termini analoghi Tar Liguria, sez. II, n.753/2019; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 1680/2020)

In virtù del medesimo approccio regolatorio, pertanto, lo stesso legislatore comunitario ha previsto, con il Reg. (CE) n. 1370/2007, una specifica disciplina in materia di affidamento dei servizi di trasporto. In particolare, l'art. 5, par. 2, del regolamento prevede quale modalità ordinaria di affidamento in *house providing*.

La disposizione citata, recita: "A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture".

La qualificazione della modalità di affidamento *in house* tra quelle espressamente consentite, ed ordinariamente ammesse, è premessa già nei *considerata* del Regolamento. Il riferimento è al considerando n. 18 "Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di gara".

Tale conclusione è stata confermata anche dal giudice amministrativo il quale ha affermato "1) che l'affidamento in house costituisce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale di affidamento della concessione dei servizi di TPL; 2) che i presupposti della scelta di tale modulo organizzativo del servizio di T.P.L. consistono esclusivamente nel ricorrere dei requisiti previsti dal citato art. 5.2 del Regolamento n. 1370/2007, senza alcun onere motivazionale "rinforzato" circa le ragioni del mancato ricorso al mercato; 3) che la decisione di avvalersi della forma di gestione in house costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto laddove sia inficiata da un travisamento dei due sopra citati presupposti di fatto, e/o da manifesta illogicità". (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4975/2020; in termini analoghi Tar Liguria, sez. II, n.753/2019; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 1680/2020)

Pertanto, qualora decida di aggiudicare *in house* il servizio di trasporto pubblico locale, l'autorità competente è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal richiamato paragrafo 2, vale a dire l'effettivo controllo dell'autorità sul gestore del servizio, analogo a quello esercitabile sui propri organi e la destinazione prevalente a favore dell'autorità controllante delle attività svolte.

Con riferimento al controllo analogo, il regolamento positivizza gli indici che devono essere presi in considerazione al fine di determinare se sussista detto requisito.

In tal senso, la disposizione indica come significativi alcuni indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tra cui il livello di rappresentanza in seno agli organi d'amministrazione, di direzione o vigilanza, le disposizioni degli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivo sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione.

Allo stesso tempo l'operatore *in house* deve esercitare le proprie attività nel territorio di competenza dell'autorità competente, risultando limitata l'attività *extra moenia*.

B. La normativa nazionale

Il legislatore interno all'art. 61 della L. 99/2009 ha proceduto all'armonizzazione dell'ordinamento nazionale con quello comunitario, consentendo alle autorità competenti di avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore nazionale.

Da ultimo, il legislatore interno, nel recepire le Direttive nn. 24/2014/UE e 23/2014/UE, all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l'affidamento *in house* sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) controllo analogo;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente controllante.

Da ultimo, occorre dar atto che – in conformità al disposto di cui all'art. 4-bis del D.L. 78/2009 che prevede che "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo" – l'Autorità competente ha già espletato le gare per l'affidamento dei relativi servizi automobilistici.

In particolare si rappresenta che i contratti di servizio affidati a seguito di procedure competitive per rispondere agli obblighi dell'art. 4-bis del D.L. 78/2009 prevedono scadenze precedenti al presente affidamento, alla loro scadenza saranno effettuate nuove procedure per individuare i nuovi affidatari conformemente alle norme nazionali e comunitarie.

C. La normativa regionale

In materia di affidamento dei servizi di TPL dispone anche il legislatore regionale.

In particolare, l'art. 22, c.2, lett. a) della L.R. 25/98 prevede che "per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria".

L'affidamento "in house providing" costituisce una delle normali forme organizzative dei medesimi, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house – a condizione che ne ricorrano tutti i requisiti sopra elencati - costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere certamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (in questo senso, ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

Dunque, nell'ambito dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, l'istituto dell'affidamento *in house* costituisce modalità ordinaria di affidamento, sempre che ricorrano le condizioni che sono state individuate tanto dal legislatore comunitario, quanto da quello nazionale.

La forma di affidamento prescelta è pertanto conforme al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, in specie al Regolamento (CE) 1370/2007, all'art. 61 della L. 99/2009, alla L.R. n. 25/98, che, anche per come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, consentono ad un'Autorità competente di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di trasporto a un soggetto giuridicamente distinto, solo se questa eserciti sullo stesso un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e agisca prevalentemente nell'ambito dei compiti ad esso affidati.

4.2 AVM S.p.A.

AVM S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Venezia, sottoposta a "controllo analogo" dell'amministrazione comunale.

In particolare, come si evince dagli artt. 29 e 30 del Regolamento sui sistemi di controlli interni del Comune di Venezia e dagli artt. 22, 24, 25 e 29 dello Statuto societario, il Comune di Venezia esercita detto controllo, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli previsti dal diritto comune.

AVM S.p.A. svolge la quasi totalità della propria attività nei confronti dell'amministrazione socia, comunque in misura superiore all'80% del fatturato.

Tale vincolo figura espressamente all'art. 3 dello statuto della società.

Pertanto, sussistono tutte le condizioni indicate dalla normativa europea e nazionale per procedere all'affidamento in house, in quanto:

- 1. AVM S.p.A. è una società partecipata totalmente dal Comune di Venezia;
- 2. AVM S.p.A. esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia ed opera esclusivamente nel bacino veneziano;
- 3. Il Comune di Venezia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. Tale circostanza fa sì che l'ente di Governo disponga del controllo analogo sulla società; ed infatti, in forza del Regolamento 1370/2007, ai fini della sussistenza del requisito in questione, è richiesto nel caso di un gruppo di autorità che almeno una di esse eserciti sull'operatore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.

La sussistenza delle predette condizioni è stata peraltro accertata dalla Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 22.11.2021 con cui ha disposto "l'iscrizione del Comune di Venezia nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti in house providing (..) in relazione agli affidamenti in regime di in house providing dell'Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. – AVM".

AVM S.p.A. possiede quindi tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria vigente (art. 2 comma j del regolamento (CE) n. 1370/2007) per essere affidataria in house della Città Metropolitana di Venezia, in quanto "soggetto giuridicamente distinto dall'autorità competente, sul quale quest'ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse – il Comune di Venezia nel nostro caso – esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi".

AVM S.p.A., uniformandosi alle migliori pratiche, ha conseguito le seguenti certificazioni aziendali:

- 1. Certificazione ISO 9001: 2008 RINA 8665/03/S;
- 2. Certificazione ISO 9001:2008 RINA 8754/03/S;
- 3. Certificazione ISO 9001:2008 RINA 6663/02/S;
- 4. Certificazione ISO 9001:2008 CISQ/RINA 6663;
- 5. Certificazione ISO 9001:2008 CISQ/RINA 8665;
- 6. Certificazione ISO 9001:2008 CISQ/RINA 8754.

La gestione operativa dei servizi sarà svolta da Actv S.p.A., quale società operativa controllata da AVM S.p.A., il cui rapporto sarà regolato da un contratto di appalto di servizi del tipo *gross cost*.

4.3 Le motivazioni che assistono la scelta della modalità di affidamento

In considerazione degli obiettivi strategici che l'ente affidante intende perseguire, si ritiene che l'affidamento diretto *in house providing* a una società soggetta al controllo analogo si configuri come modello che risponde pienamente alla realtà locale, alle esigenze di mobilità del territorio di riferimento e agli obiettivi di politica del trasporto pubblico sopra descritti.

Anzitutto, come già riferito, l'amministrazione - nell'ambito del progetto di sviluppo del sistema del trasporto pubblico incentrato sulla razionalizzazione della mobilità extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione - ha previsto importanti investimenti per l'acquisto di nuovi autobus.

Si tratta in buona parte dell'impiego di risorse finanziarie assegnate dalla Regione che saranno impiegati per l'acquisto di veicoli a ridotte emissione. Il piano degli investimenti nel servizio di TPL extraurbano è rappresentato di seguito:

Dinamica degli investimenti presvisti dal 2023 al 2032 (valori in migliaia di €)										
CdS Extra urbano -Investimenti (Valori in migliaia di €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Autobus Extraurbani e relative infrastrutture	11.410	1.050	1.400	9.995	1.002	2.003	1.002	1.654	1.654	1.654
Altri investimenti	1.294	1.581	2.328	724	724	724	724	724	724	49
totale	12.704	2.631	3.728	10.719	1.726	2.727	1.726	2.378	2.378	1.703

Nel dettaglio, saranno stanziati 42,4 milioni di euro nell'ambito del Piano Investimenti aziendale di cui si prevedono contribuzioni per 25,8 milioni di euro.

Si tratta di un processo di transizione e riconversione del parco di ingente portata che andrà ad affiancarsi con azioni operative che dovranno tenere conto dell'evoluzione della componente del parco rotabile, nonché ai progetti già in corso e per i quali AVM/Actv sono soggetti attuatori. A fronte di tali ingenti investimenti, e delle ristrette tempistiche per il loro impiego, l'amministrazione ritiene il modulo gestionale dell'in house providing – anche in virtù del vincolo di delegazione interorganica - sia più idoneo a preservare l'interesse pubblico e a consentire il governo del sistema di mobilità, sia a garanzia del controllo degli ingenti investimenti finanziati con risorse pubbliche, sia per consentire un sistematico adattamento del programma di esercizio agli sviluppi dei progetti innovativi sulla rete, alle tempistiche di

attuazione e perfezionamento del Piano, nonché per consentire l'eventuale rideterminazione delle azioni programmatiche sopra individuate per far fronte ad esigenze sopravvenute.

In merito alla prima esigenza, la stessa assume ancora più pregnanza se solo si considera che si tratta di fondi di finanziamento legati a programmi nazionali, rispetto ai quali il controllo esercitato sulla società permette l'ottimale gestione finanziaria, la massima trasparenza nell'attività di monitoraggio e la minor dispersione dei fondi, oltre che la coerenza con gli obiettivi generali di investimento.

Venendo alla seconda esigenza, la forma di affidamento prescelta ed il relativo peculiare rapporto che si instaurerebbe tra Ente affidante e Gestore dei servizi consente, infatti, all'Amministrazione di poter operare mediante uno strumento condiviso e flessibile e, in virtù del controllo analogo, di adattarne le previsioni negoziali in ragione del completamento dei progetti di sviluppo e rinnovo avviati, nonché in ragione degli eventuali riallineamenti dei cronoprogrammi di trasferimento delle risorse finanziarie o di acquisto dei mezzi.

Ciò in quanto, l'affidamento *in house* del servizio consente all'autorità competente di poter contare su una maggiore flessibilità nella gestione degli obblighi contrattuali di cui al contratto di servizio con la società affidataria, anche in virtù del controllo analogo che la stessa è in grado esercitare sull'andamento della gestione.

Si tratta, in definitiva, della modalità più idonea a preservare l'interesse pubblico sia a garanzia del controllo sugli investimenti finanziati con risorse pubbliche, sia per consentire un sistematico adattamento agli sviluppi dei progetti di rinnovo avviati, evitando ripercussioni negative sull'utenza.

Ancora, la modalità di affidamento scelta consente all'amministrazione di disporre dei vantaggi procedimentali ed economici derivanti dalla circostanza che il gestore del servizio coincida con il già designato soggetto attuatore/responsabile dell'attuazione degli investimenti in corso e programmati. Nello specifico, stanti le attività di soggetto attuatore esercitate da AVM/Actv in forza dei provvedimenti sopra richiamati, l'affidamento del servizio costituisce scelta razionale e garantisce all'amministrazione maggiore efficienza nei processi decisionali e di monitoraggio e sorveglianza sull'utilizzo delle risorse stanziate, senza la necessità di dover necessariamente coordinare, anche mediante l'adozione di atti negoziali (convenzioni, accordi di collaborazione, etc...) una serie di attività attinenti, ad esempio: la determinazione delle caratteristiche tecniche del parco e delle forniture, le procedure per la loro omologazione ed immatricolazione, il collaudo tecnico, le attività di rendicontazione per il saldo dei finanziamenti, il coordinamento delle tempistiche per l'impiego in servizio. Il necessario coordinamento tra le attività proprie del soggetto attuatore e quelle del gestore del servizio, peraltro, in uno scenario di alterità tra i due soggetti, determinerebbe il necessario svolgimento di ulteriori subprocedimenti per la realizzazione delle attività sopra elencate a titolo esemplificativo, con conseguente aggravio di costi e prolungamento delle tempistiche di attuazione dei progetti, con l'evidente pericolo di non rispettare le tempistiche stringenti predeterminate.

Si tratta, in definitiva, della modalità più idonea a preservare l'interesse pubblico sia a garanzia del controllo sugli investimenti finanziati con risorse pubbliche, sia per consentire un sistematico adattamento agli sviluppi dei progetti innovativi sulla rete dei servizi.

Sotto il profilo dell'analisi del fabbisogno economico/finanziario è utile evidenziare che la compensazione economica risultante dal PEFs è stata determinata in conformità all'Allegato al Regolamento comunitario n. 1370/2007 ed è il frutto di un confronto con i parametri di costo standard fissati con il D.M. n. 157/2018, così come richiesto dalla normativa vigente. Il costo del servizio oggetto di affidamento, per come risultante dal PEFs, pertanto, è al di sotto del

costo standard – come si evince dal prospetto di confronto allegato al PEFs - circostanza che pone in luce che la compensazione economica non eccede quanto necessario a garantire la copertura oneri di servizio pubblico di un'impresa mediamente efficiente del settore, per la tipologia di servizio oggetto di affidamento.

Per il complesso delle ragioni innanzi riportate si ritiene, pertanto, che il ricorso all'affidamento in *house providing*, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 5, comma 2 del Regolamento CE n. 1370/2007, sia lo strumento idoneo a soddisfare le esigenze sopra indicate.

5. Durata e tipologia del contratto di servizio

Il contratto di servizio *in house providing* avrà durata pari a nove anni, in conformità all'art. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007, con facoltà di proroga ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento, fino ad un massimo d 13,5 anni.

L'arco temporale di affidamento è connaturato a poter consentire lo sviluppo della dinamica di progressivo miglioramento delle condizioni di qualità nell'arco dell'affidamento – come si avrà modo di specificare oltre – e poter sfruttare le efficienze generate dal complessivo investimento in rinnovo della flotta.

Il contratto di servizio sarà redatto sulla base degli schemi di cui all'Annesso 2 alla Delibera ART n. 154/2019 e corredato dalla Matrici dei rischi conforme all'Annesso 4 della medesima Delibera.

Il corrispettivo annuale contrattuale sarà quello previsto nel Piano Economico Finanziario simulato, determinato in conformità allo schema di cui all'Annesso 1, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'Allegato al Regolamento UE n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal DM 157/2018.

Il gestore sopporterà l'alea derivante dalle oscillazioni ordinarie della domanda di trasporto sul territorio di riferimento, incamerando le tariffe del servizio, le quali sono parte integrante e – come si vedrà – non residuale della remunerazione del contratto.

In capo al gestore, inoltre, verranno allocati specifici rischi sul lato dell'offerta di trasporto – per come rinvenienti nella matrice dei rischi allegata al contratto.

Per le ragioni espressamente evidenziate, il contratto assume – ai sensi di legge – la natura di concessione di servizio essendo allocato in capo al gestore un rischio non trascurabile sia sul lato della domanda che dell'offerta.

RELAZIONE DI AFFIDAMENTO

Premessa

La misura 4 della delibera ART 154/2019 prevede l'obbligo dell'Ente affidante di esperire la procedura di consultazione degli stakeholder "fatti salvi i casi in cui proceda all'affidamento diretto al GU del servizio avente medesimo volume di produzione e medesimo perimetro".

Poiché il nuovo affidamento viene disposto a favore del Gestore uscente del servizio in regime di *in house providing* e ha ad oggetto i medesimi servizi di trasporto pubblico in ambito extraurbano non si è proceduto alla consultazione pubblica, in conformità alla richiamata Misura 4.

1. Il quadro regolatorio

La Delibera ART 154 del 2019 prevede che la Relazione di Affidamento contenga la disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, gli aspetti qualitativi del servizio da affidare, il trasferimento del personale, il Piano di accesso al dato, nonché i criteri adottati per definire il PEF simulato.

In tale prospettiva, la presente Relazione ha ad oggetto:

- l'identificazione dei beni essenziali/indispensabili e la ricognizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni o di qualsivoglia altro aspetto relativo alla disciplina dei beni strumentali;
- la definizione delle condizioni di qualità del servizio, incluse le relative certificazioni;
- l'individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio;
- la definizione del Piano di Accesso al Dato.

Deve evidenziarsi sin da ora che, trattandosi di un affidamento al GU, lo stesso non prevede un trasferimento di beni essenziali e indispensabili o di personale da altri operatori in favore del gestore.

2. I beni strumentali essenziali/indispensabili

La classificazione dei beni strumentali è avvenuta secondo le indicazioni di cui alla Misura 4 della Delibera n. 154/2019, che distingue gli stessi in essenziali, indispensabili e commerciali. Sono definiti "essenziali" i beni per i quali sussistono cumulativamente le condizioni di:

- condivisibilità,
- non sostituibilità,
- non duplicabilità a costi socialmente sostenibili
- dominanza.

Sono definiti "indispensabili" i beni per i quali sono verificate cumulativamente le condizioni di:

- non condivisibilità,
- non sostituibilità,
- non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.

Sono, invece definiti "commerciali" i beni per i quali non ricorrono cumulativamente le condizioni previste per quelli essenziali o indispensabili e quindi sono reperibili sul mercato o duplicabili a costi socialmente sostenibili.

2.1 Il materiale rotabile

Il materiale rotabile è composto da¹:

• 239 autobus (6 <12 mt; 201 da 12 mt; 32 da 18 mt)

Alla luce dei criteri sopra richiamati, tutto il materiale rotabile è stato valutato come indispensabile (trattandosi di beni *in re ipsa* non condivisibili), già di proprietà di Actv S.p.A. società controllata da AVM S.p.A. gestore del servizio e per i quali, quindi, non è necessario adottare specifiche misure per garantirne la disponibilità.

2.2 Reti e infrastrutture

Il complesso delle reti e delle infrastrutture si compone di:

- paline e pensiline rete stradale extraurbana;
- stazioni di rifornimento/ricarica (impianto di rifornimento metano di Mestre a servizio sia del servizio urbano che extraurbano; impianto di rifornimento gasolio Chioggia a servizio sia dell'urbano Chioggia e che dell'extraurbano sud);
- sale sosta dipendenti.

Comprendendo le strutture indispensabili e necessarie al funzionamento dei servizi, non duplicabili a costi socialmente sostenibili e non sostituibili, l'essenzialità delle reti e delle infrastrutture è *in re ipsa*.

Le stesse sono classificate come "essenziali" e non "indispensabili" in quanto almeno potenzialmente condivisibili.

La disponibilità delle reti e dell'infrastruttura sarà garantita è parte della concessione del servizio ed è dunque garantita la disponibilità al gestore.

2.3 Depositi/Officine

I depositi e le officine impiegate nel servizio sono le seguenti:

- deposito di Mestre e relative officine dedicati al servizio sia urbano che extraurbano;
- deposito di Dolo e relativi impianti/attrezzature officina dedicati al servizio extraurbano;
- deposito di Cavarzere dedicato al servizio extraurbano;
- deposito di Marghera dedicato al servizio extraurbano.

I predetti beni immobili, alla luce delle valutazioni condotte secondo i criteri ART sopra richiamati sono classificati come essenziali in quanto, seppur non duplicabili a costi socialmente sostenibili e non sostituibili, in ragione del particolare contesto territoriale di

_

¹ Dato riferito al 1 gennaio 2022.

riferimento e della vicinanza delle relative infrastrutture servite, gli stessi devono essere considerati potenzialmente condivisibili, non richiedendo un uso esclusivo per il gestore.

2.5 Beni mobili

Il complesso dei beni mobili è costituito da:

- sistemi AVM/AVL per la geolocalizzazione installati a bordo dei mezzi;
- sistemi informativi per l'utenza presso le fermate e sui bus;
- sistemi di bigliettazione e rete di vendita titoli di viaggio (software);
- Sistemi di gestione turnistica sia del personale che dei mezzi (software);
- Rivendite automatiche;
- validatrici/palmari per la verifica dei titoli di viaggio;
- totem turnistica;
- sistemi videosorveglianza di terra e di bordo installati presso gli impianti di fermata, i depositi e sui mezzi;
- mezzi ausiliari per pronto intervento; nello specifico:
 - ➤ 83 automezzi utilizzati per pronto intervento o al servizio delle esigenze di turnistica su tutta la rete urbana ed extraurbana.

I predetti beni sono classificati come "commerciali" (salvo quelli oggetto di finanziamento pubblico per i quali gravano i vincoli previsti dal provvedimento che ha disposto il finanziamento), trattandosi di beni strumentali al servizio ma per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche proprie dei beni essenziali e indispensabili (non duplicabilità e non sostituibilità a costi sostenibili). Tuttavia, si tratta di beni già nella disponibilità del gestore tramite la sua controllata Actv S.p.A. e per i quali, quindi, non è necessario adottare specifiche misure per garantirne la disponibilità.

3. Personale preposto all'erogazione del servizio

Trattandosi di un affidamento al gestore uscente e non configurandosi, quindi, un trasferimento di personale da altri operatori in favore del gestore (con conseguente necessaria disciplina della clausola sociale), la Relazione si limiterà a dar conto del perimetro del personale in essere e necessario all'erogazione del servizio.

Il personale allo stato impiegato per l'erogazione del servizio consistente in totale in 323 risorse (forza media), articolato come nella tabella che segue:

		ACTV 90%	AVM	TOTALE TPL CITTA' MET. VE
SETTORE	QUALIFICA	N°	N°	N°
GUIDA	0100 - Oper./Collab.Esercizio par.140-183	224,8		224,8
	0020 - Quadri par. 230-250	0,0		0,0
	0030 - Responsabili/Professional/Specialisti par.193-230	0,0		0,0
	0040 - Collaboratori amm.vi par.175-193	0,4		0,4
	0045 - Operatori Amm.vi par.130-160	0,1		0,1
	0050 - Funz/Coord./Addetti Esercizio par.178-230	12,9		12,9
MOVIMENTO	0070 - Preposti al comando/Nostromi par.193-230	0,1		0,1
	0090 - Marinai/Allievi marinai par. 100-158	0,0		0,1
	0100 - Oper./Collab.Esercizio par.140-183	0,5		0,5
	0110 - Assist./Oper.Clientela par. 138-175	2,9		2,9
	0130 - Operatori Manut. par. 130-170	1,2		1,2
	0140 - Operatori/Aus. Generici par. 100-175	0,1		0,1
	0010 - Dirigenti	0,4		0,4
	0020 - Quadri par. 230-250	1,8		1,8
	0030 - Responsabili/Professional/Specialisti par.193-230	1,3		1,3
	0040 - Collaboratori amm.vi par.175-193	1,8		1,8
	0045 - Operatori Amm.vi par.130-160	1,3		1,3
	0060 - Comandanti par.230	0,1		0,1
MANUTENZIONE	0070 - Preposti al comando/Nostromi par.193-230	0,2		0,2
	0080 - Motoristi/Aiuto motoristi par. 158-210	0,1		0,1
	0090 - Marinai/Allievi marinai par. 100-158	0,9		0,9
	0100 - Oper./Collab.Esercizio par.140-183	1,2		1,2
	0120 - Capo Unità Tecnica par. 188-205	5,3		5,3
	0130 - Operatori Manut. par. 130-170	23,9		23,9
	0140 - Operatori/Aus. Generici par. 100-175	0,3		0,3
	0010 - Dirigenti	0,3	0,4	0,7
	0020 - Quadri par. 230-250	3,2	٠,.	3,2
	0030 - Responsabili/Professional/Specialisti par.193-230	10,1		10,1
	0040 - Collaboratori amm.vi par.175-193	7,6	0,1	7,8
	0045 - Operatori Amm.vi par.130-160	6,2	0,1	6,2
	0050 - Funz/Coord./Addetti Esercizio par.178-230	0,1		0,1
	0060 - Comandanti par.230	0,0		0,0
STRUTTURA	0070 - Preposti al comando/Nostromi par.193-230	0,4		0,4
	0090 - Marinai/Allievi marinai par. 100-158	0,6		0,6
	0100 - Oper./Collab.Esercizio par.140-183	3,5		3,5
	0110 - Assist./Oper.Clientela par. 138-175	0,4		0,4
	0120 - Capo Unità Tecnica par. 188-205	0,3		0,3
	0130 - Operatori Manut. par. 130-170	4,1		4,1
	0140 - Operatori/Aus. Generici par. 100-175	3,0	0,6	3,6
	TOTALE	321,5	1,2	322,6

 $Tab.\ 1-servizio\ automobilistico$

4. Le condizioni minime di qualità del servizio

In un apposito allegato al Contratto di Servizio sono individuate le "Condizioni minime di qualità del servizio" (CMQ), in termini di indicatori di qualità del servizio erogato, standard da rispettare, modalità di rilevazione e, in un distinto allegato, è individuato il relativo sistema di penali.

In particolare, in aderenza alla Delibera ART n. 154/2019, tali condizioni minime – da misurare attraverso indicatori e livelli qualitativi e quantitativi – sono state stabilite in relazione ad una serie di fattori di qualità determinati dall'Autorità all'Annesso 2 e in particolare:

- 1. l'offerta di servizio (capacità, regolarità, puntualità);
- 2. l'informazione all'utenza (completezza e trasparenza);
- 3. i canali di vendita (accessibilità commerciale);
- 4. la pulizia dei veicoli;
- 5. la sicurezza del viaggio e del viaggiatore, garantita attraverso l'adozione del "*Piano Operativo di sicurezza e controlleria*" previsto ai sensi dell'art. 14 della delibera ART n. 16/2018;
- 6. l'accessibilità, anche delle PMR.

I predetti fattori sono stati misurati attraverso i seguenti indicatori qualitativi e quantitativi:

Fattore di qualità	Indicatore			
Capacità – Offerta	Conformità del materiale rotabile rispetto al programma di esercizio.			
posti				
Regolarità	Conformità al programma di esercizio contrattuale.			
Puntualità	Rispetto dell'orario programmato di arrivo nelle fermate intermedie rilevanti e			
	in quelle di destino.			
	Disponibilità prima del viaggio delle seguenti informazioni:			
	1. condizioni generali di trasporto;			
Informazione	2. sistema tariffario vigente;			
all'utenza-	3. modalità di acquisto dei titoli di viaggio;			
Prima del viaggio	4. modalità di convalida dei biglietti e sanzioni applicabili ai viaggiatori;			
Tima dei viaggio	sprovvisti di titoli di viaggio valido;			
	4. orario arrivo e partenza;			
	5. disponibilità di posti e servizi per PMR.			
	Disponibilità durante il viaggio delle seguenti informazioni:			
Informazione	1. Identificativo linea;			
all'utenza – Durante il	2. Disponibilità a bordo di posti dedicati a PMR;			
viaggio	3. Informazioni relative alla sicurezza dei passeggeri e comportamenti da			
	adottare in caso di pericolo o emergenza.			
Informazioni	Avvenuta pubblicazione e divulgazione della Carta di Qualità dei servizi e			
all'utenza – Carta di	aggiornamento della stessa.			
qualità				
	Previsione dell'obbligo del gestore di pubblicare sui rispettivi portali web:			
	1. Contratto di servizio;			
Trasparenza	2. Programma di esercizio;			
	3. Carta di qualità in vigore;			
	4. Principali indicatori gestionali individuati nel CdS.			

	T 2 11 12 2 2 4 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
	L'accessibilità commerciale è garantita attraverso l'obbligo di:				
	a) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%ACV): dovrà				
	essere previsto almeno un canale di vendita a bordo e almeno uno a terra e				
Accessibilità	dovrà essere presente un punto vendita convenzionato entro un raggio di 500				
commerciale	metri dalla fermata;				
Commerciale	b) disponibilità/funzionamento di SBT - sistemi di biglietteria telematica				
	(%BTEL);				
	c) funzionamento delle BSS - biglietterie automatiche (%BAUT);				
	d) funzionamento delle validatrici (%VAL).				
	Conformità rispetto alle condizioni di decoro all'interno e all'esterno dei mezzi				
Decoro dei mezzi	fissate nel contratto, incluso il funzionamento dei dispositivi di richiesta				
	fermata per gli autobus.				
	Conformità degli interventi di pulizia misurata dai seguenti indicatori:				
Pulizia veicoli	1. Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile;				
	2. Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile.				
Sicurezza	Adozione del "Piano Operativo di sicurezza e controlleria".				
	Conformità rispetto agli standard fissati in relazione a:				
	- Climatizzazione dei mezzi di nuova acquisizione e delle grandi				
Accessibilità	unità;				
	- Allestimento dei mezzi;				
	- Informazioni audio e/o video a bordo degli autobus.				
Accessibilità PMR	Utilizzo di materiale rotabile omologato accessibile e fruibile alle PMR nelle				
Accessionna rivik	corse programmate con materiale rotabile con tali caratteristiche.				

Al fine di garantire il rispetto delle Condizioni Minime di Qualità individuate e l'applicazione del sistema di penali, il Contratto di servizio prevederà degli specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione a carico del gestore, nonché le modalità di accertamento e verifica delle prestazioni di propria responsabilità, secondo criteri che garantiscano l'efficacia-efficienza delle soluzioni adottate, la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati da parte degli *stakeholder* e la loro regolare pubblicazione e condivisione.

5. Gli obiettivi di efficienza ed efficacia

Con il presente affidamento l'Ente di Governo intende perseguire una serie di obiettivi di miglioramento complessivo della gestione dei servizi affidati e dei parametri di qualità garantiti all'utenza.

Grazie alle nuove e più efficaci modalità di gestione, monitoraggio e verifica, nonché ai programmati interventi di rinnovamento del materiale rotabile, si prevede un sostanziale miglioramento – in termini qualitativi – del servizio.

Si ritiene, in particolare, che il nuovo affidamento possa determinare i seguenti effetti in termini di offerta di trasporto:

- 1. miglioramento dell'efficienza e razionalizzazione del servizio in termini di migliore soddisfazione della domanda;
- 2. individuazione e perseguimento di standard di qualità migliorativi;
- 3. ottimizzazione delle procedure di monitoraggio e controllo che consenta il conseguimento del più elevato livello di efficacia dell'azione amministrativa.

In considerazione delle esigenze sopra rappresentate, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ART n. 154/2019, gli obiettivi di efficienza ed efficacia sono individuati sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) di cui all'annesso 7 della Delibera ART n. 154/2019.

Si rinvia alla Relazione illustrativa al PEFs per il dettaglio sugli obiettivi individuati e sugli indicatori utilizzati per ogni anno di durata dell'affidamento. Si rappresenta che l'andamento di tali obiettivi negli anni di piano, sulla scorta delle risultanze del Piano Economico Finanziario simulato, tiene conto dello sviluppo temporale degli investimenti come sopra descritto e come più dettagliatamente individuato nel medesimo PEFs.

Nel contratto di servizio è previsto un sistema di penalità/premialità connesso al raggiungimento dei predetti obiettivi in rapporto ai diversi periodi regolatori.

6. Tariffe

Per ciò che concerne le tariffe, nel periodo di Piano saranno considerate le tariffe vigenti a partire dal 1 aprile 2023. Inoltre, nel 2026 è stata ipotizzata una manovra tariffaria finalizzata a recuperare il livello di inflazione previsto nel PEFs, avente un impatto stimato a regime di circa 0,5 Mln€/anno.

7. Criteri di redazione del PEFs

Il PEFs è stato redatto sulla base degli schemi di cui all'Annesso 5 alla Delibera Art 154/2019, considerando un orizzonte temporale di 9 anni, convenzionalmente a partire dal 01.04.2023. Per la predisposizione del PEF secondo gli schemi di cui alla Delibera ART 154/2019 è stato ipotizzato quanto segue:

- 1. una durata dell'affidamento pari a 9 anni, in conformità all'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1370/2007, a far data dal 01.04.2023;
- 2. ricavi tariffari, nel periodo di Piano, stimati considerando alcuni fattori straordinari in corso. Si fa riferimento, in particolare alle conseguenze della pandemia da Covid-19 attualmente in evoluzione, che sta determinando effetti di diverso tipo anche nel settore del TPL. A tal proposito, si evidenzia come i ricavi sono stati stimati ipotizzando un recupero graduale dei livelli dei ricavi derivanti dai turisti al 100% nel 2032 rispetto ai livelli 2019 e un recupero graduale dei livelli dei ricavi non derivanti dai turisti nel 2032 pari al 89,5% dei livelli 2019, con un aumento annuo 1% per tutto l'arco di Piano. Inoltre, nella determinazione dei ricavi si è tenuto di una manovra tariffaria prevista per il 2026 atta a recuperare i livelli dell'inflazione cumulata dal 2023 al 2026, avente un impatto a regime di 0,5 Mln€/anno;
- 3. percorrenze del servizio extraurbano per tutto l'arco di piano rispettivamente pari a 9.238.115;
- 4. investimenti complessivi nell'arco di Piano pari a 42,2 Mln€ per il servizio extraurbano Venezia oggetto del presente affidamento, di cui 25,8 Mln€ di contribuiti pubblici.

Inoltre, per quanto concerne la dinamica del personale, si è tenuto conto del reintegro del 50% delle risorse in uscita afferenti alle strutture di Staff.

Per la valorizzazione del costo del personale, la stima ha tenuto conto delle seguenti assumption:

- un aumento del costo del personale per aumento CCNL pari a 60 €/mese per ciascuna unità di personale per il 2023 e 20 € dal 2025 per ogni successiva annualità di Piano;
- accantonamenti prudenziali per riconoscimento indennità su ferie pregresse per 370 €/anno per unità di personale/anno.

Per la predisposizione dello Schema 3 dell'annesso 5, è stato considerato il WACC:

• automobilistico: 5,52%.

L'Ente affidante e AVM S.p.A. verificheranno l'equilibrio economico-finanziario e l'aggiornamento delle tariffe, adeguando, ove fosse necessario, il PEFs e l'insieme degli obiettivi di efficienza ed efficacia.

Per il dettaglio dei criteri di redazione del PEFs e delle *assumption* di riferimento, si rimanda alla lettura dello stesso e delle note metodologiche che lo accompagnano.

8. Piano di accesso al dato

Ai sensi dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019, il "Piano di accesso al dato" è il documento definito dall'Ente Affidante prima della stipula del Contratto di Servizio, attraverso la consultazione dei principali *stakeholder*, individuando almeno i seguenti elementi concernenti:

- l'insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità dell'Ente affidante;
- la modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (*real time*) e manuale ("a consuntivo", rendicontato secondo un intervallo temporale definito);
- la modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l'Ente affidante si fa garante, favorendo l'open access in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in real time nonché la via telematica della richiesta del dato;
- il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'Ente affidante.

Per ciò che concerne l'insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità dell'Ente affidante, il gestore dovrà fornire, con le modalità, i dettagli e le specifiche indicate di seguito, le informazioni relative a:

- Servizio erogato (Mensile, Semestrale, Annuale)
- Ricavi tariffari (Mensile, Semestrale, Annuale)
- Frequentazioni (Semestrale, Annuale).

I dati real time dovranno essere forniti dal gestore in modalità open data su piattaforma accessibile pubblicamente a terzi.

Modalità di rilevazione	contenuto
Modalità di rilevazione del dato: automatica (real time)	L'Impresa affidataria dovrà garantire, l'aggiornamento di variazione del servizio programmata, la messa a disposizione in modalità open data della, puntuale, completa descrizione digitale della situazione operativa della rete del TPL utilizzando il protocollo GTFS (General Transit Feed Specification).
Modalità di rilevazione del dato: manuale ("a consuntivo", rendicontato secondo un intervallo temporale definito)	Le Relazioni di Rendicontazione (Mensile, Semestrale e Annuale) relative ai seguenti dati. Servizio svolto: Dati relativi alle corse e le relative percorrenze, classificate nelle seguenti tipologie (in numero assoluto e percentuale sul totale): - effettuata: effettuata secondo la programmazione (entro una franchigia da definire). Il dato va articolato in: • puntuale: corsa partita dal capolinea secondo gli standard previsti. • non puntuale: corsa partita dal capolinea fuori dagli standard previsti - non effettuata: corsa e relativa percorrenza programmata, ma non erogata; - parzialmente soppressa: corsa e relativa percorrenza programmata, ma erogata solo in un tratto del percorso; - deviata: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di un percorso parzialmente o totalmente difforme rispetto al programma; - limitata: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di un percorso limitato; - straordinaria: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di un percorso limitato; - straordinaria: corsa e relativa percorrenza effettuata in orario non programmato (servizi "bis" non programmati). Tutti i dati di cui all'elenco precedente dovranno riportare se la corsa è rendicontata in modalità: - manuale: corsa e relativa percorrenza per la quale è effettuata la registrazione manuale; I dati sul servizio erogato dovranno essere disponibili per: • Aggregazione settimanale; • Aggregazione settimanale; • Aggregazione mensile; • Aggregazione annuale. Dati relativi alle frequentazioni di tutte le linee previste dal Programma di esercizio sia dal

sistema conta-passeggeri che sulla base di rilevazioni dei saliti e dei discesi ad ogni fermata che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l'anno (a regime). I dati dovranno essere forniti anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'Ente affidante.

Dati relativi ai ricavi tariffari

Dovranno essere rappresentati in modalità tabellare e grafica ed esportabili secondo i più comuni formati (excel, pdf, access, etc.) e dovranno essere garantiti almeno i seguenti report a consuntivo:

- totale complessivo, calcolato su periodi temporali predefiniti (giorno, settimana, mese, anno), riferito al venduto, per tipologia di titolo e per tipologia di supporto utilizzato, con indicazione della percentuale del venduto di ciascuna tipologia di titolo sul totale complessivo;
- numero totale ed importo complessivo, calcolato su periodi temporali predefiniti (giorno, settimana, mese, anno), riferito alle validazioni.

Nel Contratto di servizio saranno previsti in capo al gestore puntuali obblighi di monitoraggio e rendicontazione del servizio, come riportati nella precedente tabella. A tali obblighi saranno affiancati elementi incentivanti la capacità dell'operatore di rapida rimodulazione dell'offerta.

Relazione descrittiva

Piano Economico Finanziario Contratto di Servizio Extraurbano Città metropolitana di Venezia

Indice dei contenuti

1	Premessa	3
2	Assumption del PEF	3
3	Presentazione del PEF	6
4	Metodologia di elaborazione del PEF	7
5	Annessi ART	12
6	Periodi regolatori	16

1 Premessa

Il seguente Piano Economico Finanziario è stato elaborato considerando alcune assumption di base, di seguito riassunte:



Nell'arco di Piano le previsioni del recupero dei flussi di passeggeri seguiranno un trend differenziato tra turisti e residenti, con i visitatori che nel 2023 saranno pari al 90% del 2019, e raggiungeranno il 100% del 2019 nel 2032. I flussi di passeggeri residenti partiranno nel 2023 da un valore dell'82% rispetto al 2019, per raggiungere il 89,5% nel 2032. Proposa del politici di

	Ripresa del volumi di passeggeri vs 2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
- 1	% Recupero livelli di utenza turisti	90,0%	94,0%	94,0%	98,0%	98,0%	98,5%	98,5%	99,0%	99,0%	100,0%
- 1	% Recupero livelli di utenza residenti	82,0%	82,5%	83,0%	84,0%	85,0%	86,0%	87,0%	88,0%	89,0%	89,5%

Turnover Personale Nell'arco di Piano è stata prevista la sostituzione 1 a 1 delle uscite per pensionamento del personale operativo (movimento e manutenzione). Per quanto riguarda, invece, il personale di staff, è stato ipotizzato il reintegro solo del 50% delle uscite per pensionamento per tutto l'arco di Piano. E' stata ipotizzata la fruizione completa delle ferie maturate nell'anno per ciascuna unità di personale.

Efficientamento Costi delle rivendite

Nell'arco di Piano è stato previsto un graduale efficientamento del costo delle rivendite che, nonostante il trend crescente di ricavi tariffari, rappresenteranno una percentuale sempre minore rispetto ai ricavi da vendita di titoli di viaggio.

Sub-affidamento servizi TPL Per tutti gli anni di Piano è stato previsto il sub-affidamento di 1.418.026 km, prevedendo efficientamenti sui costi delle esternalizzazioni stimati in un andamento medio annuo nel periodo di Piano di -0,4%.


Inoltre, il Piano Economico Finanziario ha tenuto conto di un'ipotesi di manovra tariffaria effettuata nel 2026 (pari al 5,3%). In relazione a tale manovra sono stati stimati maggiori ricavi tariffari pari a:

Impatto manovra tariffaria Extraurbano	2026	2027	2028
Manovra 2026 (Valori in €)	459.113	464.574	470.037

2 Assumption del PEF

Nel presente capitolo sono riportate le *assumption* di base che hanno guidato la redazione del PEF. In particolare, per quanto concerne i ricavi tariffari, nel periodo di Piano, sono state considerate le seguenti *assumption*:


- recupero graduale dei livelli ricavi turistici 2019 al 100% nel 2032;
- recupero graduale dei livelli non turistici 2019 al 89,5% nel 2032;
- manovra tariffaria stimata nel 2026 per il recupero dell'inflazione (a regime 470 k€/anno).



Per quanto concerne la produzione, sono stati considerati i seguenti livelli di percorrenze:

Km linea	Km Finanziati	2023	2024	2025
Automobilistico	9.238.115	9.238.115	9.238.115	9.238.115

Per quanto concerne la dinamica del personale, si è tenuto conto del reintegro del 50% delle risorse in uscita afferenti strutture di Staff.



Per la valorizzazione del costo del personale, la stima ha tenuto conto delle seguenti assumption:

- è stato previsto un aumento del costo del personale per aumento CCNL pari a 60 €/mese per ciascuna unità di personale per il 2023 e 20 € dal 2025 per ogni successiva annualità di Piano;
- accantonamenti prudenziali per riconoscimento indennità su ferie per 370 €/anno per unità di personale/anno.



Nell'ambito del PEF simulato sono stati ipotizzati investimenti complessivi nell'arco di Piano pari a 42,4 Mln€ per il CdS Extraurbano Venezia, di cui 25,8 Mln€ di contributi pubblici.

Dinamica degli investimenti previsti dal 2023 al 2032 (valori in migliaia di €)

CdS Extraurbano Venenzia - Investimenti (Valori in migliaia €)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Autobus Extraurbano Venezia	11.410	1.050	1.400	9.995	1.002	2.004	1.002	1.654	1.654	1.654
Infrastrutture	118	1.352	2.216	0	0	0	0	0	0	0
Tecnologie	197	44	44	704	704	704	704	704	704	29
Altri investimenti in immobilizzazioni materia	979	184	68	19	19	19	19	19	19	19
totale	12.704	2.630	3.728	10.719	1.725	2.727	1.725	2.377	2.377	1.702

In particolare, il Piano Investimenti del Parco mezzi prevede i seguenti ingressi per tipologia all'interno del parco:

Bus entranti Extraurb.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Tot.
Diesel	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Metano	20	3	4	1	1	2	1	1	1	1	35
Idrogeno	2	-	-	2	1	2	1	2	2	2	14

Nella elaborazione del PEF, inoltre, è stato tenuto conto dei costi standard, con i quali è stato fatto un confronto per ciascuna tipologia di servizio, dove per la navigazione, non essendoci uno standard di riferimento, è stato considerato lo standard aziendale come costo di riferimento:


Extraurbano	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	media
Costo standard	-37.191.757	-37.861.209	-38.542.711	-38.928.138	-39.317.419	-39.710.593	-40.107.699	-40.508.776	-40.913.864	-41.323.003	-39.440.517
Costo effettivo	-32.241.696	-32.231.624	-32.151.360	-32.159.220	-32.227.812	-32.050.462	-31.999.923	-31.848.273	-31.810.816	-31.707.710	-32.042.890
delta	4.950.061	5.629.585	6.391.350	6.768.918	7.089.607	7.660.131	8.107.776	8.660.503	9.103.048	9.615.293	7.397.627

3 Presentazione del PEF


Nel presente capitolo sono riportati in sintesi i prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale.

Il PEF, elaborato sulla base degli elementi offerti, presenta un trend in crescita dell'EBITDA (da oltre € 1,4 milioni di partenza a oltre € 5,7 milioni nell'ultimo anno di affidamento), che consente di far fronte agli ammortamenti e agli oneri finanziari connessi al significativo piano di investimenti necessario (relative al rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture), realizzando un risultato finale positivo in tutti gli esercizi. Nell'ambito dello Schema 3 dell'annesso 5, per il calcolo dei corrispettivi, è stato considerato il seguente WACC:

• Automobilistico: 5,52%



In particolare, considerando che l'Affidamento avrà un orizzonte temporale a partire da Aprile 2023 fino a Marzo 2032, si riporta il dettaglio del Conto Economico considerando solo i mesi delle due annualità 2023 e 2032 di pertinenza:



A livello patrimoniale, si registra l'ipotesi di apertura di linee di credito a copertura degli investimenti realizzati, pari a €0,5 milioni c.a. nel 2024, € 2,0 milioni c.a. nel 2025, € 6 milioni c.a. nel 2026 tutti di durata 16 anni e tasso di interesse al 3%.

Il contributo della gestione operativa ai flussi di cassa è positivo in tutti gli anni di affidamento.

4 Metodologia di elaborazione del PEF

Il presente capitolo è finalizzato a dare una visione d'insieme di tutto il processo che ha condotto alla redazione del PEF, al fine di garantire chiarezza nell'esposizione dei passaggi logici e matematici seguiti.

Di seguito si riporta, infatti, la metodologia adottata nell'elaborazione di tutti i sistemi di conto alla base del PEF con indicazione dei razionali utilizzati in fase di calcolo.

Conto Economico (Ricavi)	DRIVER	Dettaglio
Ricavi da contratto di servizio	Algoritmo ART	I contributi da CdS sono il risultato dell'elaborazione attraverso l'algoritmo definito nell'allegato 5 alla Delibera ART 154/2019, finalizzato ad individuare un corrispettivo in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario e il riconoscimento di un margine di utile ragionevole.
Ricavi tariffari	 Recupero livelli turistici; Impatto controllo accessi centro storico; Recupero livelli non turistici; Manovra tariffaria. 	I ricavi tariffari sono stati proiettati considerando: • recupero graduale dei livelli di ricavi turistici al 100% dei livelli 2019 nel 2032 e non turistici all'89,5% dei livelli 2019 nel 2032; • Clearing tra CdS Urbano a Extraurbano per i servizi parte delle percorrenze extraurbane effettuate entro il perimetro della prima cintura per c.a. 261 kposti/Km l'anno.
Incrementi immobilizzazioni	• Piano Manutenzione straordinaria	Tale voce di ricavo è stata proiettata in base agli storni relativi alle ore di manodopera e dei ricambi utilizzati per la gestione interna degli interventi di manutenzione straordinaria autobus, a fronte della liberazione del fondo appositamente predisposto nelle annualità dove tali interventi andranno a cadere.
Ricavi diversi	Continuità	Tale voce di ricavo è stata proiettata in continuità con le annualità precedenti.
Contributi in c/capitale	• Piano investimenti	I contributi in c/capitale sono stati proiettati considerando i contributi relativi ad investimenti effettuati prima del 2023 di competenza di esercizi successivi nell'arco di Piano e dei contributi stimati relativamente al piano investimenti aziendale.

Conto Economico (Costi)	DRIVER	Dettaglio
Costi per materie prime	 Stime puntuali; Evoluzioni del parco; Evoluzioni percorrenze; Piano manutenzione straordinaria; Andamento inflattivo (worldbank per ciascuna categoria di carburante e prezzi al consumo). 	Costi per carburanti: stimati in base all'evoluzione del parco mezzi in ingresso nel corso di Piano per le diverse alimentazioni. Costi per ricambi: stimati in base all'evoluzione del parco mezzi per quanto concerne la manutenzione ordinaria e in base agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'apposito piano per ciascuna tipologia di mezzo. Altri acquisti: gli acquisti generici sono stati stimati in base all'andamento inflattivo.
Costi per servizi	 Stime puntuali; Andamento inflattivo. 	Capitalizzazioni manutenzioni: storni stimati in base agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'apposito piano manutentivo per ciascuna tipologia di mezzo ad oggi in parco e per i veicoli entranti nell'arco di Piano. Manutenzioni: stimati in base agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sternalizzati a terzi, previsti nell'apposito piano manutentivo per ciascuna tipologia di mezzo ad oggi in parco e per i veicoli entranti nell'arco di Piano. Costi rivendite: stimati in proporzione al contratto fra AVM e Vela, ipotizzando a partire dal 2026 un efficientamento dei costi fissi di Vela legato alla maggiore attribuzione del personale in forze alle attività non TPL in virtù degli investimenti in digitalizzazione dei canali di vendita previsti. Costi sub-affidamenti: per tutti gli anni di Piano è stato previsto il sub-affidamento di 1.418.026 km, ipotizzando efficientamenti sui costi delle esternalizzazioni stimati in un andamento medio annuo nel periodo di Piano di -0,4%.
Godimento beni di terzi	Andamento inflattivo;Continuità.	Tali costi sono stati proiettati in continuità con lo storico e adeguati all'andamento inflattivo previsto nell'arco di Piano.

Costo del personale	 Stime puntuali; Variazioni dell'organico; Rinnovo CCNL; Dinamica straordinari. 	Costo del personale: stimati in relazione all'evoluzione dell'organico. Nell'arco di Piano è stato previsto il reintegro del 50% delle uscite per pensionamento afferenti strutture di staff. E' stato inoltre previsto un aumento del costo del personale per aumento CCNL pari a 60 €/mese per ciascuna unità di personale per il 2023 e 20 € dal 2025 al 2031. Sono stati inoltre previsti acc.ti per riconoscimento indennità su ferie per un totale di 370 €/anno per unità di personale per l'arco di Piano.
Amm.ti e svalutazioni	 Stime puntuali; Libro cespiti aziendale; Piano Investimenti. 	Gli ammortamenti sono stati stimati in base ai piani di ammortamento dei cespiti attualmente presenti nel libro cespiti aziendale e in coerenza con i nuovi ingressi stimati nel Piano Investimenti aziendale nell'arco di Piano e gli interventi di manutenzione straordinaria capitalizzati e ammortizzati secondo le aliquote dei cespiti di riferimento.
Oneri finanziari	 Stime puntuali; Piano ammortamento mutui/finanziamenti in corso. 	Gli oneri finanziari sono stati stimati in base ai piani di ammortamento dei mutui/finanziamenti attualmente attivi e con un'ipotesi di ulteriori aperture di credito nel 2024 per 0,5 Mln€, nel 2025 per 2,0 Mln€, nel 2026 per 6,0 Mln€ ad un tasso del 3%.
Imposte	Stime puntuali	Le imposte sono state calcolate sul reddito imponibile d'esercizio, quando positivo, per ciascuna annualità di Piano (EBIT), con un aliquota pari al 3,9% per l'IRAP e 23% per l'IRES.

Stato Patrimoniale (Attivo)	DRIVER	Dettaglio
Attivo Fisso	Libro cespitiPiano Investimenti	L'Attivo Fisso è stato stimato in base al libro cespiti, partendo dall'importo pari al valore residuo contabile al netto delle quote di ammortamento previste per ciascun anno di affidamento, mentre per il Piano Investimenti, importo pari al costo storico di acquisto al netto della quota di ammortamento dell'esercizio per il primo anno di affidamento e valore residuo contabile al netto della quota di ammortamento dell'esercizio per i successivi anni di affidamento, per un totale di investimenti nel Piano di 42,4 Mln€ c.a.
Rimanenze	Continuità	Proiezione con l'indice di rotazione del magazzino, sulla base del dato storico aziendale.
Crediti a commerciali	Consuntivo 2020	Proiezioni con DSO (Days Sales Outstanding, tempo medio di incasso) storici aziendali, sulla base del rapporto tra il valore dei crediti v/clienti e dei ricavi da titoli di viaggio.
Crediti per contributi c/investimento	Piano investimenti	Tali contributi hanno effetto neutro sulla voce di credito, in quanto nelle proiezioni sono stati ipotizzati incassi dei contributi per gli investimenti finanziati entro l'anno.
Disponibilità liquide	Calcolo puntuale mediante rendiconto finanziario	Proiezioni sulla base dello sviluppo del Rendiconto Finanziario.
Ratei e risconti attivi	Continuità	Proiezioni in continuità con lo storico aziendale e in base all'andamento dei ricavi complessivi.

Stato Patrimoniale (Passivo)	DRIVER	Dettaglio
Capitale Sociale, riserva legale e utili/perdite a nuovo/d'esercizio	Continuità	Tali voci sono state considerate in continuità con il pregresso
Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	ContinuitàTrend dell'organico	Proiezione effettuata sottraendo al fondo dell'importo relativo al personale previsto in uscita per ciascun anno di affidamento
Fondo rischi e oneri	Piano manutenzione ciclica	Proiezione effettuata variando il fondo con le quote accantonate per ciascuna annualità di Piano a fronte degli interventi di manutenzione ciclica e le quote di liberazione del fondo a questi destinate.
Debiti a breve	Consuntivo 2020	Proiezioni con DPO (Days Payable Outstanding, tempo medio di pagamento) storici aziendali, sulla base del rapporto tra il valore dei debiti a breve e i costi operativi.
Debiti vs le banche	Piani ammortamento mutui in essereNuove linee di credito stimate	Proiezione effettuate in base al piano di ammortamento dei mutui in essere e in aggiunta un'ipotesi di ulteriori aperture di credito nel 2024 per 0,5 Mln€, nel 2025 per 2,0 Mln€, nel 2026 per 6,0 Mln€.
Ratei e risconti passivi	 Valore dei contributi pubblici previsti pregressi e nuovi Valore dei ricavi dei titoli di viaggio 	• Proiezioni effettuate sulla base dei contributi pubblici pregressi decurtati per ciascuna annualità della quota economica valorizzata e dei nuovi finanziamenti previsti a contributo degli investimenti stimati nel Piano, pari a 25,8 Mln€ c.a. per tutta la durata del Piano; Proiezioni dei risconti commerciali in base all'andamento dei ricavi tariffari.

5 Annessi ART

Schema 1 - Conto Economico	2023	2024	2025	2026	2027	2028	5029	2030	2031	2032	Totale
Ricavi											
Ricavi da traffico	14.073.293	14.240.885	14.313.694	15.034.605	15.186.061	15.348.081	15.499.536	15,661,556	15.813.012	15.914.223	151,084,945
Altri ricavi e proventi inerenti al	2.886.868	3.305.925	3.386.679	3.717.433	4.043.095	4.112.189	4.181.715	4.201.854	4.208.114	4.210.368	38.254.242
Totalo ricavi poporati											
dall'assolvimento degli OSP	16.960.161	17.546.810	17.700.372	18.752.039	19.229.156	19.460.270	19.681.252	19.863.410	20.021.126	20.124.591	189.339.187
Effetti positivi di rete indotti											•
Costi											•
Costi per materie prime,	(6 302 270)	(F A21 239)	(F 486 R56)	76 368 907)	15 362 2821	(6 362 022)	(R 420 990)	(6 346 640)	(6 340 849)	(6 330 792)	(63 742 846)
sussidiarie, di consumo e merci	(0.305.510)	(0.451.50)	(0.400.000)	(000.000.0)	(0.308.808)	(0.304.344.6)	(0.450.330)	(0.545.045)	(0.040.040)	(0.330.132)	(04.145.040)
Costi per servizi	(8.253.528)	(8.170.688)	(8.193.875)	(8.228.915)	(8.251.556)	(8.238.910)	(8.247.521)	(8.248.593)	(8.254.751)	(8.260.399)	(82.348.735)
Costi per godimento beni di terzi	(167.346)	(79.641)	(81.075)	(81.886)	(82.705)	(83.532)	(84.367)	(85.211)	(86.063)	(86.923)	(918.748)
Costo del personale	(15.757.224)	(15.808.973)	(15.755.339)	(15.743.079)	(15.753.079)	(15.683.274)	(15.696.451)	(15.603.106)	(15.595.567)	(15.612.912)	(157.009.003)
- di cui: personale operativo											
Variazioni delle rimanenze di											
materie prime, sussidiarie, di			•		•		,	•		,	1
consumo e merci											
Oneri diversi di gestione	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(373.171)	(3.731.710)
Totale costi operativi	(30.853.539)	(30.853.712)	(30.890.316)	(30.795.958)	(30.822.792)	(30.740.908)	(30.822.499)	(30.656.720)	(30.650.400)	(30.664.197)	(307.751.042)
Risultato Operativo Lordo (FBITDA)	(13.893.379)	(13.306.902)	(13.189.944)	(12.043.919)	(11.593.636)	(11.280.638)	(11.141.247)	(10.793.310)	(10.629.274)	(10.539.606)	(118.411.855)
Totale Ammortamenti	(3.508.364)	(3.919.227)	(3.882.055)	(4.314.402)	(4.681.175)	(4.654.135)	(4.590.842)	(4.624.398)	(4.598.786)	(4.483.381)	(43.256.765)
Risultato Operativo Netto (EBIT)	(17.401.743)	(17.226.129)	(17.071.999)	(16.358.322)	(16.274.811)	(15.934.773)	(15.732.089)	(15.417.708)	(15.228.060)	(15.022.986)	(161.668.620)
											•
Utilizzo fondi per rischi ed oneri											
pertinenti agli OSP	164.607	167.327	170.048	171.560	173.071	174.583	176.094	177.606	179.117	180.629	1.734.642

Schema 2 Stato Patrimoniale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	5029	2030	2031	2032	Totale
Kegolatorio											
Immobilizzazioni Immateriali	373.651	287.081	199, 195	713.384	1.214.011	1,680,650	2.082.720	2.420.220	2.690.220	2.285.220	13.946.352
Immobilizzazioni Materiali	17.097.557	17,106,213	18.016.852	19.285.667	17.770.910	16.536.248	15.352.415	14.810.281	13.946.172	13.201.355	163.123.669
 di cui: Terreni e fabbricati (ad es. 											
depositi, officine)											,
- di cui: impianti (ad es. reti) e											
macchinan									•	'	'
- di cui: parco veicoli											
autofinanziato									•	•	1
- di cui: attrezzature industriali e											
commerciali										•	•
Totale Immobilizzazioni	17.471.208	17.393.294	18.216.046	19.999.051	18.984.921	18.216.898	17.435.135	17.230.501	16.636.392	15,486.575	177.070.021
Rimanenze	1,190,443	1.212.915	1.225.309	1.203.030	1.201.779	1.201.729	1.212.868	1.198.824	1.197.730	1,195.830	12.040.457
Crediti	12.934.748	12.939.897	12.968.922	12.985.337	13.001.916	13.018.662	13.035.574	13.052.656	13.069.909	13.087.334	130,094,954
- di cui: commerciali	18.452	18.459	18.501	18.524	18.548	18.572	18.596	18.620	18.645	18.670	185.585
- di cui: Altri crediti	12.916.296	12.921.438	12.950.421	12.966.813	12.983.369	13.000.090	13.016.979	13.034.036	13.051.264	13.068.664	129,909,369
Totale Attivo Circolante	14,125,191	14.152.812	14.194.231	14.188.367	14.203.695	14.220.391	14.248.442	14.251.480	14.267.639	14.283.164	142.135.411
Debiti	(25.014.513)	(24.783.836)	(25.942.712)	(30.504.432)	(29.257.944)	(28.082.385)	(27.004.172)	(25.739.681)	(24.537.308)	(23.306.770)	(264.173.754)
- di cui: Debiti verso fornitori	(2.589.974)	(2.638.865)	(2.665.831)	(2.617.359)	(2.614.637)	(2.614.530)	(2.638.763)	(2.608.208)	(2.605.828)	(2.601.695)	(26.195.690)
Totale Debiti	(25.014.513)	(24.783.836)	(25.942.712)	(30.504.432)	(29.257.944)	(28.082.385)	(27.004.172)	(25.739.681)	(24.537.308)	(23.306.770)	(264.173.754)
Capitale Investito Netto											
Regolatorio	6.581.886	6.762.270	6.467.566	3.682.985	3.930.671	4.354.904	4.679.405	5.742.300	6.366.722	6.462.969	55.031.678
Disponibilità liquide	413.863	13.917	320.220	3.648.656	4.053.382	4.289.231	4.960.848	4.903.478	5.585.525	6.941.101	35.130.219
Capitale Investito Netto Operativo	6.168.023	6.748.353	6.147.346	34.330	(122.711)	65.672	(281.442)	838.822	781.197	(478.132)	19,901,459

ricak generati fe 960.161 17.546.810 17.700.372 18.752.039 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 se induti fee indutio induti fee indution fee induti fee indution fe	Schema 5 - Prano Finanziario Regolatorio simulato	2023	2024	2025	2026	2027	2028	5029	2030	2031	2032	Totale
Tete 16.960.161 17.546.810 17.700.372 18.752.039 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 17.00.372 18.720.39 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 17.00.372 18.720.39 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 17.00.372 18.720.39 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 17.700.372 18.720.39 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 17.700.372 18.720.39 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 19.	Entrate relative a ricavi generati											
rete 16.960.161 17.546.810 17.700.372 18.722.039 19.229.156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 10.001 per 34.361.903 34.772.371 35.110.360 35.503.968 35.395.043 35.413.41 35.281.118 35.281.118 35.33.20 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316.975 =VANVE: L. Anno 1. Anno N) =VANVE: L. Anno 1. Anno N = VANVE: L. Anno 1. Anno N = VANVE: L. Anno 1. Anno N = VANVE: L. Anno 1. Anno N = SANVE: H. Anno N = SANVE:	dall'assolvimento degli OSP	16,960,161	17.546.810	17.700.372	18.752.039	19.229.156	19.460.270	19,681,252	19.863.410	20.021.126	20.124.591	189.339.187
rete 16.960,161 17.546.810 17.700.372 18.722.039 19.229,156 19.460.270 19.681.252 19.863.410 10.10 per 34.361.903 34.772.939 34.772.371 35.110.360 35.503.968 35.395.043 35.413.41 35.281.118 36.33.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.722.24 35.146.217 35.729.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.993 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.993 316.975 34.418.81 14.19.865 18.10.00 be N el Innumeno di anni del PEF = RATAM[F: Li. Anno 1. Anno N) = VAN[F: Li. Anno 1. Anno N) = VAN[F: Li. Anno 1. Anno N) = VAN[F: Li. Anno 1. Anno N] = VAN[F: Li. Anno 1. Anno N] = RATAM[F: Li. Anno 1. Anno N] = RATAM[F: Li. Anno N] =	Effetti positivi di rete indotti			,					•	•		'
10ti per 34.361.903 34.772.939 34.772.371 35.110.360 35.503.968 35.395.043 35.413.341 35.281.118 35.31310 6.581.886 6.762.270 6.467.566 3.682.985 3.930.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 6.581.886 6.762.270 6.467.566 3.682.985 3.930.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 383.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.635.434 35.598.093 3.671.644 35.598.093 3.671.644 35.598.093 3.671.644 35.598.093 3.671.644 35.598.093 3.671.644 37.786.050 =VANVE: L. Anno 1. Anno N) =VANVE: L. Anno 1. Anno N =RATA(F: N. O) done N & ii numero di anni del PEF =RATA(F: N. O) done N & ii numero di anni	Entrate + effetti positivi di rete	16.960.161	17.546.810	17.700.372	18.752.039	19.229.156	19.460.270	19.681.252	19.863.410	20.021.126	20.124.591	189.339.187
6.581.886 6.762.270 6.467.566 3.682.985 35.39.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 6.581.886 6.762.270 6.467.566 3.682.985 3.930.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 1.1765.063 173.277 357.010 2.03.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 =VANVE: L. Anno 1. Anno N) =VANVE: L. Anno N =VANVE: L.	Uscite relative a costi sostenuti per											
6.581.886 6.762.270 6.467.566 3.682.985 3.930.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 363.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 =VANVE: L. Anno 1. Anno N) =VANVE: L. Anno N. Anno	l'assolvimento degli OSP	34.361.903		34.772.371	35,110,360	35.503.968	35,395,043	35.413.341	35.281.118	35.249.186	35.147.577	351.007.807
ione 363.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.24 35.426.985 3.930.671 4.354.904 4.679.405 5.742.300 3.16.975 34.725.224 35.426.391 35.429.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.635.434 35.636.993 316.975 17.765.063 17.589.407 17.429.008 16.561.622 16.491.784 16.175.164 15.990.392 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 15.734.682 17.736.693 17.736.693 17.736.71 17.700 doe N & ii numero di ami del PEF =RATA(F. N. O) doe N & ii numero di ami del PEF =RATA(F. N. O) doe N & ii numero di ami del PEF	Capitale Investito Netto (CIN)											
ione 363.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.571.644 35.598.093 316.975 rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316.975 =VAN/F: L. Anno 1. Anno N) =VAN/F: L. Anno N)	Regolatorio	6.581.886	6.762.270	6.467.566	3.682.985	3.930.671	4.354.904	4.679.405	5.742.300	6.366.722	6.462.969	55.031.678
363 320 373 277 357 010 203 301 216 973 240 391 258 303 316 975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316 975 rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316 975 =VANVE: L. Anno 1. Anno N =VANVE: L. Anno N =VANVE: L	Tasso di congrua remunerazione											
34.725.224 35.146.217 35.129.381 2.13.661 35.6973 240.391 228.303 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.31.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316.975 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 316.975 35.404[F; L; Anno 1 - Anno N] = VAN[F; L; Anno 1 - Anno N] = VAN[F; L; Anno 1 - Anno N] = VAN[F; L; Anno 1 - Anno N] = RATA[F; N; O) dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii numero di anni del PEF = RATA[F; N; O] dove N & ii nume	del CIN (%)											5,52%
363.320 373.277 357.010 203.301 216.973 240.391 258.303 316.975 34.775.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.697.33 316.975 rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.639.392 15.734.682 rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.636.093 35.98.093 35.9146.71 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.636.093 35.98.093 35.9146.71 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.637.644 35.588.093 35.9146.71 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.635.434 35.588.093 35.9146.71 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.635.434 35.588.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.9146.71 35.036.093 35.03	Remunerazione del capitale											
34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.520.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3.70.941 35.671 36.0787 36	investito (utile ragionevole)	363.320	373.277	357.010	203,301	216.973	240.391	258.303	316.975	351.443	356.756	3.037.749
17.765.063 17.599.407 17.429.008 16.561.622 16.491.784 16.175.164 15.990.392 15.734.682 15.734.682 16.491.784 16.175.164 15.990.392 15.734.682 15.734.782 15.734.682 15.734.682 15.734.782 15.	Uscite + Utile ragionevole	34.725.224	35.146.217	35.129.381	35,313,661	35.720.941	35.635.434	35.671.644	35,598,093	35.600.629	35.504.333	354.045.556
rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 15.50.941 35.635.434 16.175.164 15.990.392 15.734.882 rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.327 4171.1851 419.865 434 35.671.644 35.998.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 service + 34.725.224 35.146.217 35.327 4171.1851 419.8651 41	Effetto Finanziario Netto											
rete + 34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.671.644 35.598.093 3 = VAN(F; L; Anno 1 - Anno N) = VAN(F; L; Anno 1 - Anno N) = VAN(F; R; Anno 1 - Anno N) = RATA(F; N; O) dove N & il numero di anni del PEF = RATA(F; N; O) dove N & i	(Compensazione variabile)	17.765.063	17.599.407	17.429.008	16.561.622	16.491.784	16.175.164	15.990.392	15.734.682	15.579.503	15.379.742	164.706.368
34.725.224 35.146.217 35.129.381 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.598.093 35.598.093 35.313.661 35.720.941 35.635.434 35.571.644 35.598.093 35.598.093 35.34N(F; L: Anno 1 - Anno N) = VAN(F; L: Anno 1 - Anno N) = VAN(F; L: Anno 1 - Anno N) = RATA(F; N: O) dove N & innore of anni del PEF = RATA(F; N: O) dove N & inn	Entrate + Effetti positivi di rete +											
=VAN(F. L. Anno 1 - Anno N) =VAN(F. H. Anno 1 - Anno N) =VAN(F. L. Anno 1 - Anno N) =VAN(F. L. Anno 1 - Anno N) =SATA(F. N. O) dove N & in more of anni del PEF =RATA(F. N. O) dove N & in more of anni del PEF =RATA(F. N. O) dove N & in more of anni del A77 874 039 733 327 1403 1851 1419 8051 1604 5771 1860 2871	Compensazione variabile	34.725.224	35.146.217	35.129.381	35.313.661	35.720.941	35.635.434	35.671.644	35.598.093	35.600.629	35.504.333	354.045.556
=VAN(F; H: Anno 1 - Anno N) =VAN(F; I: Anno 1 - Anno N) =VAN(F; I: Anno 1 - Anno N) =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF =RATA(F; N: O) dove N & in unuero di anni del PEF		/AN(F; L: Anno 1 - Anno N)										266.324.710
=VAN(F; I: Anno 1 - Anno N) =VAN(F; I: Anno 1 - Anno 1 - Anno 3 - Anno 6 -		/AN(F; H: Anno 1 - Anno N)										266.324.710
costante =RATA(F. N. O) dove N è il numero di anni del PEF 120 039 (33 347) (403 485) (604 572) (860 287)		/AN(F; I: Anno 1 - Anno N)										124.966.758
1170 093 1 004 437 834 039 (23.347) (403.185) (449.805) (604.577) (860.287)		(ATA(F; N; O) dove N è il numero di	anni del PEF									16.594.969
100001	Poste figurative	1.170.093	1.004.437	834,039	(33.347)	(103.185)	(419.805)	(604.577)	(860.287)	(1.015.466)	(1.215.227)	

=SE(M = N; "Si"; "NO") =SE(VAN(F; Q: Anno 1 - Anno N)=0 5,52% Per quanto riguarda gli indicatori di efficacia ed efficienza il costo operativo/vettura Km è contenuto nell'ordine dello -0,1% medio annuo grazie alle azioni di efficientamento aziendale effettuate. Infatti, tale andamento sarebbe ancora più efficiente se non fosse per l'introduzione nella flotta di veicoli ad alimentazione alternativa a partire dal 2026 (Idrogeno) aventi un costo di carburante molto superiore rispetto alle più inquinanti alimentazione utilizzate ad oggi. Considerando un parco in continuità con quello attuale, il valore del costo operativo/vettura Km avrebbe un andamento medio annuo dal 2023 al 2032 del - 0,14%, in valore assoluto ci sarebbe un'efficienza nel piano del 1,22%.

Nomo	Enrice	2003	7000	2005	2000	2000	9000	0000	2030	2024	2032	95,47
Pillou		2020	2024	2020	2020	2021	2020	2020	2000	2004	2002	250
Efficienza operativa												
Costo operativo per vettura-km Costo operativo/vett-km (PEA)	Costo operativo/vett-km (PEA)	-3,20	-3,20	-3,20	-3, 19	-3,20	-3,19	-3,20	-3,18	-3,18	-3,18	-0,1%
Costo operativo per posto-km	Costo operativo/posti-km (totali)	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,1%
Efficienza - produttività												
Costo del lavoro totale per numero. Costo del lavoro totale/n. addetti	Costo del lavoro totale/n. addetti	46 447	40 005	40 740	9000	940	0000	44.040	700 07	47.007	47.404	èco
di addetti totali	totali	-40.417	-40.033	140.740	-40.020	-40.929	40.9	-47.040	10.30	4.03/	-47.104	0,2,0
Produzione per numero di addetti	Vent low (DEA Vin addatti coccutivi	44.066	44 256	44.056	44.056	44.056	44.056	44 266	44.256	44.056	44 256	7000
operativi	vereni (PEA)/II. addetti operativi	4.500	2.2.0	4.200	002.14	007:14	1500	4	25.25	4	007:14	8/ O.O
Produzione per numero di addetti Vett-km (F totali	Vett-km (PEA)/n. addetti totali	28.145	28.181	28.348	28.421	28.464	28.589	28.642	28.780	28.827	28.872	%6'0
Efficienza della rete di trasporto di	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	007	00	001	001	00,1	001	8	007	001	6	2000
superficie	vetr-km (PEA)/vetr-km totali	90,1	90,1	00,1	00,1	00,1	9,	8,	9,	9,	8,	%n'n
Efficienza - redditività												
Ricavi da traffico per vett-km	Ricavi da traffico/vett-km (cons)	0,91	0,91	0,92	86'0	0,99	1,00	1,01	1,03	1,04	4,0	1,6%
Coverage Ratio	Ricavi da traffico/costi operativi	0,28	0,29	0,29	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	1,6%
Efficacia - qualità												
Load factor	Pax-km/posti-km	22,0%	22,6%	22,6%	23,3%	23,4%	23,6%	23,7%	23,9%	24,0%	24,2%	
ological data of the ological	N. veicoli max standard "Euro"	27 30%	20 60/	70 207	76 00%	70%	70 70%	70 3%	50.4%	E1 60/	20 00%	
Sosterii Dilita al I Diei II ale	/n vaicoli totali	8/0'10	90,00	40,4 /8	10,07	40,7	p/ t'0†	9,2,64	5,4,00	8,0,10	0,5,3,0	

6 Periodi regolatori

Nell'ambito dell'individuazione dei periodi regolatori, sono state considerate alcune variabili che caratterizzano la gestione, come la ripresa graduale dei ricavi tariffari post-pandemia. A tal fine, si individuano di seguito quattro diversi periodi regolarti nell'orizzonte di Piano:

- 1. **Primo periodo regolatorio** Anno 1 (a partire dal 1 aprile), Anno 2 e Anno 3 (04/2023-2024-2025): tali annualità, infatti, sono ancora segnate dagli effetti pandemici. Per questo motivo, in tale periodo regolatorio, si stimano risultati d'esercizio in perdita per tutte le annualità.
- 2. Secondo periodo regolatorio Anno 4 e Anno 5 (2026-2027): tali annualità coincidono con il periodo di Piano in cui si attende una normalizzazione dei flussi di ricavi, con il ritorno alle quantità di titoli di viaggio turistici pari al 98% nel 2026. In tale periodo, inoltre, si registrano importanti discontinuità in termini di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione alternativa, con l'ingresso di autobus ad idrogeno nel 2026.
- **3. Terzo periodo regolatorio** Anno 6, Anno 7, Anno 8, Anno 9 e Anno 10 (fino 31 marzo) (2028-03/2032): tali annualità coincidono con il periodo di Piano in cui si attende pieno ritorno dei livelli di flussi turistici e il recupero del 89,5% dei flussi di residenti nel 2032.